

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Prot. n. 49980/15 CA,
Nominationis Consilii administrationis, 6 novembre 2015 (decreto) e 17 giugno
2016 (decreto).*

Prot. n. 49980/15 CA

N-NN

Nominationis Consilii administrationis
(D.nus X – Congregatio pro Clericis)

DECRETUM

Die 29 aprilis 1983 Exc.mus Y, Episcopus N-NN, ubi fundatio v.d. Z sedem retinet, nova eius statuta, adhuc ad normam Codicis anno 1917 promulgati exarata, approbavit. Anno 2001 ei successit Exc.mus W. Electo anno 2009 novo membro Consilii administrationis, Exc.mus W de necessitate confirmationis electionum iuxta statuta fundationis certior factus est et a die 12 decembris 2011 colloquia cum membris Consilii administrationis frustra instauravit ad eorum condicionem acclarandam.

Cum nemo ex membris Consilii ratihabitionem nominationis ex parte Exc.mi Episcopi petisset, Exc.mus W die 10 iulii 2013 declaravit ne unum quidem ex membris Consilii ad normam statutorum valide munus obtinuisse, Consilium administrationis ergo de facto cessavisse et administrationem iuxta art. 3.8 Statutorum fundationis ad se spectare. Rebus sic stantibus ipse novum Consilium praefatae fundationis nominavit.

Die 23 iulii 2013 quinque membra antiqui Consilii, ab Exc.mo Episcopo

Prot. n. 49980/15 CA

N-NN

Della nomina del Consiglio di amministrazione
(Sig.re X – Congregazione per il Clero)

DECRETO

Il giorno 29 aprile 1983 l'Ecc. Y, Vescovo di N-NN, dove ha sede la fondazione denominata Z, ne approvò i nuovi statuti, redatti ancora a norma del Codice promulgato nel 1917. Nel 2001 gli succedette l'Ecc.mo W. Essendo stato eletto nel 2009 un nuovo membro del Consiglio d'Amministrazione, l'Ecc. W fu informato della necessità di una conferma delle elezioni, secondo gli statuti della fondazione, e dal 12 dicembre 2011 avviò invano colloqui con i membri del Consiglio d'Amministrazione per chiarire la loro condizione.

Poiché nessuno dei membri del Consiglio aveva chiesto la ratifica della nomina da parte dell'Ecc.mo Vescovo, l'Ecc.mo W il 10 luglio 2013 dichiarò che neppure uno dei membri del Consiglio aveva ottenuto validamente la carica a norma degli statuti, pertanto il Consiglio d'Amministrazione di fatto era decaduto e l'amministrazione, secondo l'art. 3.8 degli Statuti, spettava a lui. Stando così le cose, nominò egli stesso un nuovo Consiglio della succitata fondazione.

Il 23 luglio 2013 cinque membri del vecchio Consiglio, mai confermati dall'Ecc.

* A seguito del testo e della relativa traduzione dei decreti, si può consultare il commento di GIOVANNI PARISE, *Necessità di conferma dei membri del Consiglio di Amministrazione di una fondazione e ruolo dell'Autorità Ecclesiastica*.

numquam confirmata, novum Consilium agnoscere nolentes, Cl.mo D.no V mandatum dederunt ad eos sive in foro canonico sive in foro civili defendendos. Petita autem revocatio vel emendatio decisionis diei 10 iulii 2013, ab Exc.mo Praesule die 23 augusti 2013 reiecta est.

Iudex civilis, nomine Exc.mi Episcopi interea aditus, die 28 augusti 2013 in processu breviore, naturam quidem ecclesiasticam publicam fundationis agnoscens, de facto statuit in re non esse interveniendum ob defectum urgentiae in processu breviore v.d. *Kort geding* requisitae.

Die 6 septembris 2013 praefatus Adv.tus V, nomine antiqui Consilii, recursum hierarchicum ad Congregationem pro Clericis proposuit. Decreto vero diei 9 octobris 2014 (prot. n. 20141953) Congregatio pro Clericis, legitimazione activa tantum Cl.mi X agnita, recursum hierarchicum reiecit et decretum Exc.mi Episcopi N-NN diei 10 iulii 2013, invocato can. 1739, expresse confirmavit.

Cl.mus dein Adv.tus Q, de mandato solummodo Cl.mi X, die 9 decembris 2014 recursum apud H.S.T. exhibuit. Tantum die 3 iulii 2015 Cl.mus Patronus mandatum etiam a ceteris membris antiqui Consilii subscriptum exhibuit.

Re tandem aliquando rite discussa inter Cl.mos partium Patronos et Rev.dum Promotorem Iustitiae Substitutum,

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Relate ad legitimationem activam praemisso quod:

mo Vescovo, non volendo riconoscere il nuovo Consiglio, diedero mandato al Char.mo Sig. V perché li difendesse sia nel foro canonico sia nel foro civile.

Ma la richiesta revoca o correzione della decisione del 10 luglio 2013 fu rigettata dall'Ecc.mo Presule il 23 agosto 2013.

Il giudice civile, a cui frattanto era stato fatto ricorso a nome dell'Ecc. Vescovo, il 28 agosto 2013, in un processo abbreviato, riconoscendo la natura invero ecclesiastica pubblica della fondazione, di fatto stabili che non si dovesse intervenire nella questione per mancanza dell'urgenza richiesta in un procedimento abbreviato, volgarmente chiamato *Kort geding*.

Il 6 settembre 2013 il succitato Avv. V, a nome del vecchio Consiglio, propose il ricorso gerarchico alla Congregazione per il Clero. Ma la Congregazione per il Clero, con decreto datato 9 ottobre 2014 (prot. n. 20141953), riconosciuta la legittimazione attiva soltanto del Char.mo X, respinse il ricorso gerarchico e, invocato il can. 1739, confermò espressamente il decreto dell'Ecc.mo Vescovo di N-NN del 10 luglio 2013.

Quindi, il Char.mo Avv. Q, su mandato unicamente del Ch.mo X, il 9 dicembre 2014 fece ricorso presso questo Supremo Tribunale. Soltanto il 3 luglio 2015 il Char.mo Avv. Patrono esibì un mandato sottoscritto anche da tutti gli altri membri del vecchio Consiglio.

Finalmente, essendo stata la questione discussa secondo i modi prescritti tra i Char.mi Avvocati delle parti e il Rev. do Promotore di Giustizia Sostituto,

IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNATURA APOSTOLICA
relativamente alla legittimazione attiva,
premesso che:

- ad normam art. 16, § 1 *Legis propriae* H.S.T. "partes stare in iudicio possunt solummodo per patronum", et quidem albo H.S.T. inscriptum vel saltem ad normam art. 17, § 3 eiusdem *Legis propriae* ab Em.mo Praefecto ad casum admissum;

- in recursu apud H.S.T. legitimatione activa tantum X gaudet, cuius nomine Cl.mus Q die 9 decembris 2014, scilicet intra terminum sexaginta dierum, de quo in art. 74, § 1 *Legis propriae* H.S.T., recursum interposuit;

- Mandatum die 23 iunii 2015 collatum utpote diu extra terminum, de quo supra, scilicet die 3 iulii 2015 exhibitum, considerari non potest;

Pro comperto habito quod fundatio regitur suis legitimis statutis, quae omnes partes in causa, Recurrens scilicet, Exc. mus Episcopus N-NN et Congregatio pro Clericis, immo et Iudex civilis de quo supra, plane et inconcusse agnoscunt;

Considerato quod:

- praescriptum articuli 3.4 statutorum explicite statuit : «Membra Consilii administrationis ab eodem Consilio nominantur. Quaelibet nominatio confirmationi (*Bekrachtigung*) ab Episcopo dandae eidem proponitur»;

- Nec Recurrens nec ulla membra antiqui consilii administrationis umquam statutis praescriptam nominationis confirmationem petierunt nec utcumque de quodam eorum impedimento constat ad praefatam confirmationem pendentam;

Perspecto quod ad praefatum praescriptum art. 3.4 statutorum ad normam iuris adimplendum impar est nuda nominum

- a norma dell'art. 16, § 1 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale «le parti possono stare in giudizio soltanto tramite un avvocato», per di più iscritto all'albo di questo Supremo Tribunale o, almeno, a norma dell'art. 17 § 3 della medesima *Legge propria*, ammesso *ad casum* dall'Em.mo Prefetto;

- nel ricorso presso questo Supremo Tribunale gode di legittimazione attiva solo X, a nome del quale il Char.mo Q il 9 dicembre 2014, s'intende entro il termine di 60 giorni, di cui all'art. 74 § 1 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale, interpose ricorso;

- il mandato conferito il 23 giugno 2015, in quanto di gran lunga fuori del termine di cui sopra, essendo stato esibito il 3 luglio 2015, non può essere preso in considerazione;

Accertato che la fondazione è regolata da suoi propri legittimi statuti, (statuti) che tutte le parti in causa, vale a dire il Ricorrente, l'Ecc.mo Vescovo di N-NN e la Congregazione per il Clero, in più anche il Giudice civile di cui sopra, chiaramente e fermamente riconoscono;

Considerato che:

- la disposizione dell'articolo 3.4 degli statuti stabilisce esplicitamente: «I membri del Consiglio d'Amministrazione sono nominati dal Consiglio medesimo. Qualsiasi nomina per la conferma da parte del Vescovo viene proposta al medesimo»;

- Né il Ricorrente né alcun altro membro del vecchio Consiglio d'Amministrazione ha mai chiesto la conferma della nomina prescritta dagli Statuti né consta in alcun modo di un loro impedimento a chiedere suddetta conferma;

Considerato che per adempiere la predetta disposizione dell'articolo 3.4 degli statuti a norma del diritto è insuf-

communicatio Exc.mo Episcopo facta seu eorum scientia per suetas informationes data occasione oblatas in Exc. mum Episcopum inducta; nam praefatum praescriptum de nominatione Exc. mo Episcopo *proponenda* cavit ad *actum* proprium Exc.mi Episcopi suscitandum, scilicet ad confirmationem obtainendam;

Attento insuper quod:

- confirmatio vim habet ratam habendi nominationem, confirmanti ad hoc submissam;
- omissa proinde petitione confirmationis, confirmandus omni iure privatur ad officium de quo (cf. can. 179, § 1 CIC);
- nec ceterum sermo fieri potest de officio in casu ope praescriptionis acquisito, quia praescriptum de quo numquam membris nominatis ignotum fuerat, ac proinde ab iisdem haud insciis inobservatum mansit;

Deficiente, proinde, ullo membro ad normam statutorum confirmato, nominatio Consilii iuxta art. 3.8 eorundem statutorum ad ipsum Exc.mum Episcopum spectat, utpote si ne unum quidem membrum Consilii ob quodlibet motivum extet;

Subordinate quidem animadverso saltem quod frustra ac incongrue iterum iterumque Recurrens remittit:

- ad legem civilem, nam fundatio quaelibet primo et principaliter suis propriis statutis regitur;

- ad praescriptum art. 3.6 statutorum, quippe quod praefatum praescriptum tantum caveat de membro Consilii dimittendo ac de competentia in causa exinde forte mota, quod toto coelo differt a quaestione hic agitata, quae, uti

ficiente la mera comunicazione dei nomi fatta all'Ecc.mo Vescovo, ovvero la conoscenza degli stessi fatta pervenire all'Ecc.mo Vescovo attraverso le consuete informazioni fornite presentatasi l'occasione; infatti, la suddetta disposizione circa la proposta di una nomina all'Ecc.mo Vescovo provvede a suscitare un atto proprio dell'Ecc.mo Vescovo, vale a dire ad ottenere una conferma;

Atteso inoltre che:

- la conferma ha la forza di ottenere una nomina ratificata, sottoposta a colui che conferma a questo scopo;
- omessa pertanto la richiesta di conferma, colui che deve essere confermato viene privato di ogni diritto per l'ufficio in oggetto (cf. can. 179, § 1 CIC);
- né, d'altra parte, nel caso, si può parlare di un incarico acquisito in forza della disposizione, perché quanto disposto al riguardo non era mai stato ignoto ai membri nominati, e pertanto è rimasto inosservato dai medesimi non per ignoranza;

Venendo a mancare, quindi, un membro confermato a norma degli statuti, la nomina del Consiglio, secondo l'art. 3.8 dei medesimi statuti, spetta all'Ecc.mo Vescovo stesso, come nel caso in cui per qualsiasi motivo non vi sia neppure un membro del Consiglio;

Subordinatamente, osservato almeno il fatto che il Ricorrente invano e incongruamente più volte rimanda:

- alla legge civile, infatti qualsiasi fondazione si regge in primo luogo e principalmente su statuti suoi propri;
- alla disposizione dell'art 3.6 degli statuti, in quanto la predetta disposizione si occupa soltanto della espulsione di un membro del Consiglio e della competenza in un'eventuale causa avviata di conseguenza, il che differisce totalmen-

appime apparet, suum locum materiae habet in art. 3.4 statutorum;

- ad prooemium statutorum, ad vim art. 3.6 eorundem statutorum circumscribendam; nam, uti omnes probe norum, plures regulae iuris universales seu communes exstant ad relationem inter prooemia seu rubrum, et singulas dispositio-nes seu nigrum, regendam, uti *generi per speciem derogatur, per nigrum restringitur seu corrigitur rubrum*;

Pro explorato ergo habito quod Congregatio pro Clericis nullam legem violavit recursum reiciendo;

Viso art. 83, § 1 H.S.T. *Legis propriae*;

Re sedulo examini subiecta in Congres-su, die 6 novemboris 2015 coram infra-scripto Praefecto habitu,

decrevit:

Recursum contra decretum a Congregatione pro Clericis die 9 octobris 2014 latum non esse admittendum et facto non admitti ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis H.S.T. Iudicibus, quippe qui manifeste quovis caret fundamento.

Cautio pro expensis in arca huius Supremi Tribunalis deposita retineatur. Partes suo quaeque Patrono congruum solvant honorarium.

Adversus hoc decretum datur recursus ad Collegium Em.morum et Exc.morum Iudicum ad normam art. 84 *Legis propriae*, qua haec Signatura Apostolica regitur.

Et notificetur omnibus quorum interest, ad omnes iuris effectus.

te dalla questione qui dibattuta, che, come in primo luogo risulta, ha il suo am-bito di materia nell'art. 3.4 degli statuti;

- alla premessa degli statuti, per circo-scrivere la forza dell'art. 3.6 dei medesi-mi statuti; infatti, come tutti ben sanno, esistono parecchie regole del diritto, universali o comuni, per regolare la re-lazione tra le premesse ovvero il rosso, e le singole disposizioni, ovvero il nero, come si deroga al genere attraverso la specie, si limita o si corregge il rosso at-traverso il nero;

Ritenuto dunque per certo che la Con-gregazione per il Clero non ha violato nessuna legge respingendo il ricorso;

Visto l'art. 83, § 1 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale;

Sottoposta la questione ad un attento esame nel Congresso del giorno 6 no-vembre 2015 celebratosi alla presenza del sottoscritto Prefetto,

ha decretato:

che il ricorso contro il decreto emesso dalla Congregazione per il Clero il 9 ot-tobre 2014 non deve essere ammesso e di fatto non viene ammesso alla discussione davanti agli Em.mi ed Ecc.mi Giudi-ci di Questo Supremo Tribunale, in quanto è manifestamente privo di qual-siasi fondamento.

La cauzione per le spese depositata nella cassa di questo Supremo Tribunale sia trattenuta. Le Parti paghino un congruo onorario ciascuna al proprio avvocato.

Avverso questo decreto è ammesso ricorso al Collegio degli Em.mi ed Ecc.mi Giudici a norma dell'art. 84 della *Legge propria*, che regge Questa Segnatura Apostolica.

E sia notificato a tutti gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 6 novembris 2015.

✠ Dominicus Card. MAMBERTI,
Praefectus

✠ Frans Daneels, o.praem.,
Archiepiscopus tit. Bitensis,
Secretarius cus Card.

Dato a Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il 6 novembre 2015.

✠ Dominique Card. MAMBERTI, *Prefetto*

✠ Frans Daneels, o.praem.,
Arcivescovo tit. di Bita, *Segretario*

Prot. n. 49980/15 CA

N-NN

Nominationis Consilii administrationis
(D.nus X – Congregatio pro Clericis)

DECRETUM DEFINITIVUM
IN NOMINE DOMINI. AMEN.

FRANCISCO PP. feliciter regnante, Pontificatus sui anno IV, die 17 iunii 2016, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis D.nis Dominico Card. Mamberti, *Praefecto*, Leonardo Card. Sandri atque Exc.mis et Rev.mis D.nis Stanislao Zvolenský, Henrico Mussinghoff, et Antonio Stankiewicz, *Ponente*, atque intervenientibus Cl.mo Nicolao Bartone, utpote Recurrentis Advocato-Procuratore, Cl.ma Martha Wegan, tamquam Patrona Congregationis pro Clericis, atque Rev.do P. Nicolao Schöch, O.F.M., Promotore Iustitiae Substituto, hoc definitivum tulit decretum.

I. FACTI SPECIES

1. Exc.mus Y, Episcopus dioecesis N, ubi fundatio v.d. Z ab anno 1570 sedem habet, nova eius Statuta ad normam Codicis a. 1917 adhuc vigentis, die 29 aprilis 1983 adprobavit. Electo novo membro Consilii administrationis anno 2009,

Prot. n. 49980/15 CA

N-NN

Della nomina del Consiglio di amministrazione
(Sig.re – Congregazione per il Clero)

DECRETO DEFINITIVO
NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Regnando felicemente FRANCESCO PP., nel IV anno del suo Pontificato, il 17 giugno 2016, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, essendo giudici gli Em.mi e Rev.mi Monsignori Dominique Card. Mamberti, *Prefetto*, Leonardo Card. Sandri e gli Ecc.mi e Rev.mi Monsignori Stanislav Zvolenský, Heinric Mussinghoff, e Antoni Stankiewicz, *Ponente*, ed intervenendo il Char.mo Nicola Bartone, in qualità di Avvocato-Procuratore del Ricorrente, la Char.ma Martha Wegan, come Patrocinante della Congregazione per il Clero, e il Rev. do P. Nikolaus Schöch, O.F.M., Promotore di Giustizia Sostituto, ha emesso questo decreto definitivo.

I. FATTISPECIE

1. L'Ecc.mo Y, Vescovo della diocesi di N, dove, dal 1570, ha sede la fondazione denominata Z, il 29 aprile 1983 approvò i nuovi Statuti di essa, a norma dell'ancora vigente Codice del 1917. Essendo stato eletto nel 2009 un nuovo membro del

novus Episcopus huius dioecesis, Exc. mus W, certior factus est de necessitate confirmationis electionum ad normam Statutorum et a die 12 decembris 2011 colloquia cum membris Consilii administrationis frustra instaurare conatus est ad eorum condicionem acclarandam.

Cum nemo ex membris Consilii praecipitam in art. 3, n. 4 Statutorum ratificationem nominationis ex parte Exc. mi Episcopi petisset, Exc.mus W die 10 iulii 2013 declaravit ne unum quidem ex membris Consilii ad normam Statutorum valide munus obtinuisse, qua de causa Consilium administrationis de facto cessavit et administratio iuxta art. 3.8 Statutorum ad eum spectabat. Rebus sic stantibus, ipse novum Consilium fundationis nominavit.

At quinque membra praecedentis Consilii, ab Exc.mo Episcopo numquam confirmata, novum Consilium agnoscerre nolentes, die 23 iulii 2013 mandatum dederunt Cl.mo Adv.to V ut eos in foro civili et canonico defendereret.

Sed Exc.mus Praesul, reiecta die 23 augusti 2013 remonstratione, seu petitione revocationis vel emendationis decreti diei 10 iulii 2013, ipse Iudicem civilem adiit. Hic vero in processu breviore die 28 augusti 2013 agnovit quidem naturam ecclesiasticam publicam fundationis, sed eodem tempore statuit in re non esse interveniendum ob defectum requisitae urgentiae agendi in eiusmodi processu requisitae.

2. Attamen Cl.mus Adv.tus V, die 6 settembris 2013, nomine praecedentis Consilii recursum hieraticum ad Congre-

Consiglio d'Amministrazione, il nuovo Vescovo di questa diocesi, l'Ecc.mo W, fu informato della necessità di una conferma delle elezioni a norma degli Statuti e, a partire dal 12 dicembre 2011, tentò invano di avviare colloqui con i membri del Consiglio d'Amministrazione per chiarire la loro condizione.

Poiché nessuno dei membri del Consiglio aveva richiesto da parte dell'Ecc. mo Vescovo la ratifica della nomina, prescritta nell'art. 3, n. 4 degli Statuti, l'Ecc.mo W il 10 luglio 2013 dichiarò, a norma degli Statuti, che neppure uno dei membri del Consiglio aveva ottenuto validamente la carica, e per tale motivo il Consiglio d'Amministrazione di fatto decadde e l'amministrazione, secondo l'art. 3.8 degli Statuti, spettava a lui. Stando così le cose, egli stesso nominò un nuovo Consiglio della fondazione.

Ma cinque membri del precedente Consiglio, mai confermati dall'Ecc.mo Vescovo, non intendendo riconoscere il nuovo Consiglio, il 23 luglio 2013 diedero mandato al Char.mo Avvocato V di difenderli nel foro civile e in quello canonico.

Ma l'Ecc.mo Presule, respinta il 23 agosto 2013 la rimozione, ossia la richiesta di una revoca o di una correzione del decreto del 10 luglio 2013, si rivolse egli stesso al Giudice civile. Questi, in un processo abbreviato, il 28 agosto 2013 riconobbe senz'altro la natura ecclesiastica pubblica della fondazione, ma nello stesso tempo stabilì che non si dovesse intervenire nella faccenda per la mancanza di urgenza d'azione prevista in un processo di tal genere.

2. Tuttavia, il Char.mo Avv. V, il 6 settembre 2013, a nome del precedente Consiglio, interpose ricorso gerarchico

gationem pro Clericis interposuit, quae tamen decreto diei 9 octobris 2014, legitimatione activa dumtaxat Cl.mi X agnita, recursum hierarchicum reiecit et decretum Exc.mi Episcopi N-NN diei 10 iulii 2013 expresse confirmavit.

Cl.mus dein Adv.tus Nicolaus Bartone, de mandato solummodo Cl.mi X, die 9 decembris 2014 recursum adversus decisionem Congregationis ad H.S.T. exhibuit, et die 3 iulii 2015 mandatum a ceteris membris antiqui Consilii subscriptum porrexit.

Re tandem rite discussa inter Cl.mos partium Patronos et Rev.dum Promotorem Iustitiae Substitutum, Em.mus Praefectus in Congressu H.S.T. die 6 novembris 2015 habito decrevit: Recursum contra decretum a Congregatione pro Clericis die 9 octobris 2014 latum non esse admittendum et de facto non admitti ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis H.S.T. Iudicibus, quippe qui manifeste quovis caret fundamento.

Dum Cl.ma Patrona ecclesiasticae auctoritatis decretum Congressus iam die 11 decembris 2015 apud Cancellariam H.S.T. recepit, Cl.mus Recurrentis Patronus id facere moratus est. Etsi enim per telephonum invitatus erat ad id perficiendum, per duos menses tamen H.S.T. adire neglexit. Tunc ope cursus publici exemplar decreti die 1 februarii 2016 transmissum est sive ad suum domicilium in civitate R sive ad officium in Urbe. Syngrapho receptionis die 4 februarii 2016 subscripto, Cl.mus Adv.tus Bartone die 16 februarii 2016 recursum ad Collegium Iudicum H.S.T. interpo-

alla Congregazione per il Clero, la quale però, con decreto del 9 ottobre 2014, riconosciuta soltanto la legittimazione attiva del Char.mo X, respinse il ricorso gerarchico e confermò espressamente il decreto del 10 luglio 2013 dell'Ecc.mo Vescovo di N-NN.

Quindi, il Char.mo Avv. Nicola Bartone, unicamente in base al mandato del Ch.mo X, il 9 dicembre 2014 fece ricorso avverso la decisione della Congregazione per il Clero a questo Supremo Tribunale, e il 3 luglio 2015 presentò un mandato sottoscritto da tutti gli altri membri del vecchio Consiglio.

Finalmente, essendo stata ritualmente discussa la questione tra i Char.mi Patrocinanti delle parti in causa e il Rev.mo Promotore di Giustizia Sostituto, l'Em. mo Prefetto, nel Congresso di Questo Supremo Tribunale tenutosi il 6 novembre 2015, decretò che: «Il ricorso contro il decreto emesso dalla Congregazione per il Clero il 9 ottobre 2014 non deve essere ammesso e di fatto non è ammesso alla discussione davanti agli Em.mi ed Ecc.mi Giudici di questo Supremo Tribunale, in quanto è manifestamente privo di qualsiasi fondamento».

Mentre la Char.ma Patrona dell'autorità ecclesiastica ricevette il decreto del Congresso presso la Cancelleria di questo Supremo Tribunale già l'11 dicembre 2015, il Ch.mo Patrono della Parte Ricorrente tardò a fare ciò. Infatti, anche se era stato invitato per telefono a farlo, per due mesi tuttavia trascurò di rivolgersi a questo Supremo Tribunale. Allora, una copia del decreto fu trasmessa per posta il 1° febbraio 2016 sia al suo domicilio nella città di R, sia al suo ufficio in Roma. Firmata l'attestazione di ricevuta il 4 febbraio 2016, il Char.mo Avv. Bartone il 16 febbraio 2016 interpo-

suit una cum novo mandato a Cl.mo X sibi collato.

Exemplari recursu communicato cum Cl.ma Patrona Congregationis pro Clericis et Exc.mi Episcopi et omnibus rite peractis, nunc huic dubio respondendum est: An decretum Congressus, die 6 novembris 2015 latum, in casu, reformatum sit.

II. IN IURE ET IN FACTO

3. Quoniam in casu agitur de recursu adversus decretum Congressus H.S.T. die 16 februarii 2016 ad Collegium Em.morum Exc.morum Signaturae Apostolicae Iudices interposito a Cl.mo Adv.to Bartone, quo petit ut “Congressus decretum revocetur ab Em.mo Supremi Tribunalis *Collegio pleno* vel modifetur vel pro nihilo habeatur atque Congregationis decretum, quod Episcopi decretum plene firmat, habeatur contra legem, *ob iuris violationem ac/vel ob erratam iuris applicationem* in procedendo ac decernendo, et nullum declaretur et item ipsum Episcopi decretum”, atque quo sibi reservat ius respondendi partium “memorialibus et Promotoris Iustitiae animadversionibus”, nunc vindendum est in limine de petitionibus Cl.mi Patroni Recurrentis, quae limites legis praescripti excedunt.

Ante omnia, ut merito animadvertis Rev.dus Promotor Iustitiae Substitutus, non ad Cl.mum Patronum Recurrentis, sed ad Em.mum Praefectum H.S.T. spectat “Collegium Iudicum constituere

se ricorso al Collegio dei Giudici di questo Supremo Tribunale insieme con un nuovo mandato conferitogli dal Ch.mo X.

Comunicata copia del ricorso alla Char.ma Patrona della Congregazione per il Clero e dell’Ecc.mo Vescovo, e compiuto tutto quanto prescritto ritualmente, ora si tratta di rispondere a questo dubbio: Se il decreto del Congresso, emesso il 6 novembre 2015, nel caso, debba essere modificato.

II. IN DIRITTO E IN FATTO

3. Poiché nel caso si tratta di un ricorso al Collegio degli Em.mi Ecc.mi Giudici della Segnatura Apostolica, interposto dal Ch.mo Avv. Bartone avverso il decreto del Congresso di questo Supremo Tribunale in data 16 febbraio 2016, con il quale (ricorso) egli chiede che «il decreto del Congresso sia revocato dall’Em. mo *Collegio pleno* del Supremo Tribunale o sia modificato o non sia tenuto in alcun conto, e il decreto della Congregazione, che conferma pienamente il decreto del Vescovo, sia considerato illegittimo, *per violazione del diritto e/o per errata applicazione del diritto* nel procedere e nel decidere, e sia dichiarato nullo, e allo stesso modo anche il decreto stesso del Vescovo», e con il quale si riserva il diritto di rispondere «ai memoriali delle parti e alle osservazioni del Promotore di Giustizia», ora si devono preliminarmente prendere in esame le richieste del Char.mo Patrono della Parte Ricorrente, le quali eccedono i limiti della prescrizione di legge.

Prima di tutto, come giustamente osserva il Promotore di Giustizia Sostituto, non al Char.mo Patrono della Parte Ricorrente, ma all’Em.mo Prefetto di questo Supremo Tribunale spetta «costitui-

vel Signaturam plenam convocare” (art. 5, § 2, n. 1 *Legis propriae* H.S.T.).

Ceterum decisio Congressus certiores fecit partes interesse habentes quod “Adversus hoc decretum datur recursus ad Collegium Em.morum et Exc.morum Iudicum ad normam art. 84 *Legis propriae*, qua haec Signatura Apostolica regitur”. Iamvero, ad normam art. 21 *Legis propriae* H.S.T. Collegium ordinarie quinque ex Iudicibus constituitur, “nisi Praefectus in Congressu decernat recursum adversus decretum reiectionis in Congressu latum, quoties datur, a Collegio trium Iudicium iudicandum esse”.

Demum in pertractatione recursus adversus decretum reiectionis in Congressu latum non prospicitur facultas Recurrentis memorialibus ceterorum partium et voto Rev.di Promotoris Iustitiae replicandi, quia “voto Promotoris iustitiae exhibito, recursus quam primum ad Collegium defertur” (art. 42, § 4 *Legis propriae* H.S.T.). Quaestio enim nunc pertractanda solummodo est utrum, necne revocandum sit decretum, quo Congressus causam ad disceptationem coram Collegio Em.morum et Exc.morum Iudicum non admisit (cf. art. 84 *Legis propriae* H.S.T.; Decretum def. coram Gantin, diei 20 apr. 1991, prot. n. 20012/88/CA, n. 6 et Decretum def. coram Kasyna diei 17 iun. 2014, prot. n. 46893/12/CA, n. 4).

4. In tuto posita quaestione de vigore Statutorum foundationis, quae Exc. mus Y die 29 aprilis 1983 adprobavit, quemque Cl.mus Adv.tus Bartone

re il Collegio dei Giudici o convocare la Plenaria della Segnatura» (art. 5, § 2, n. 1 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale).

Del resto, la decisione del Congresso ha reso noto alle parti interessate che «avverso questo decreto è concesso il ricorso al Collegio degli Em.mi ed Ecc.mi Giudici a norma dell’art. 84 della *Legge propria*, dalla quale è regolata questa Segnatura Apostolica». Ora, tuttavia, a norma dell’art. 21 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale, il Collegio è ordinariamente costituito da cinque Giudici, «a meno che il Prefetto in Congresso non decida che un ricorso contro un decreto di rigetto, dato in Congresso, ogni volta che viene concesso, debba essere giudicato da un Collegio di tre Giudici».

In definitiva, nel trattare un ricorso avverso un decreto di rigetto portato in Congresso, non è prevista la facoltà del Ricorrente di replicare ai memoriali di tutte le altre parti e al voto del Rev.do Promotore di Giustizia, perché «una volta presentato il voto del Promotore di Giustizia, il ricorso viene sottoposto al più presto al Collegio» (art. 42, § 4 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale). Ora, infatti, la questione da trattare è unicamente se si debba o no revocare il decreto con cui il Congresso non ha ammesso la causa alla discussione davanti al Collegio degli Em.mi ed Ecc.mi Giudici (cf. art. 84 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale; Decreto def. coram Gantin, del 20 apr. 1991, prot. n. 20012/88/CA, n. 6 e il Decreto def. coram Kasyna del 17 giugno 2014, prot. n. 46893/12/CA, n. 4).

4. Messa al sicuro la questione della vigenza degli Statuti della fondazione, che l’Ecc.mo Y il 29 aprile 1983 approvò, vigenza che il Char.mo Avv. Barto-

numquam in dubium vocavit in suis recursibus diei 9 decembris 2014 et diei 16 februarii 2016, ad quae de cetero remisit in quaestione de fundationis administratoribus autonomae, quaestio tamen disputata manet quoad articulos Statutorum a. 1983 applicandos ad dispositiones decreti Exc.mi Episcopi diei 10 iulii 2010, quo novum Consilium administrationis piae fundationis ad normam art. 3, n. 8 Statutorum nominavit et cessationem antiqui Consilii ad normam art. 3, n. 4 Statutorum declaravit propter non petitam ab eius membris nec ideo umquam obtentam ratificationem nominationis ex parte Exc.mi Episcopi.

At Cl.mus Adv.tus Bartone in suo recursu ad Collegium instat in necessitatem applicandi art. 3, n. 6 Statutorum, qui dimissionem membrorum Consilii respicit (“un licenziamento non richiesto”), quam tamen exclusive ad Iudicem civilem, non autem canonicum, remittit. Nam ipsius iudicio “in caso di disaccordo con il Consiglio sulla questione se il Vescovo ha fatto giustamente uso del suo marginale «*toetsingsrecht*» (diritto di vedere se la legge non è in contrasto con le disposizioni statutarie o vice versa), il giudizio spetta, su richiesta di una delle parti, al tribunale civile”. Ipsemet tamen Patronus, ut Rev.dus Promotor Iustitiae Substitutus merito adnotat, ad H.S.T. recursum interposuit, non autem ad Iudicem civilem.

5. Itemque Cl.mus Patronus Recurrentis contendit nominationem membri a Consilio factam ad normam art. 3, n. 4 Statutorum ob defectum petitae ratificationis non esse nullam, quia sanctio nullitatis in Statutis praewisa non est.

ne non ha mai messo in dubbio nei suoi ricorsi del 9 dicembre 2014 e del 16 febbraio 2016, ai quali (statuti) del resto ha rimandato nella questione concernente gli amministratori della fondazione autonoma, la questione tuttavia risulta discussa per quanto concerne l'applicazione degli articoli degli Statuti del 1983 alle disposizioni del decreto dell'Ecc.mo Vescovo del 10 luglio 2010, con cui egli nominò il nuovo Consiglio d'Amministrazione della pia fondazione, a norma dell'art. 3, n. 8 degli Statuti, e dichiarò la cessazione del vecchio Consiglio, a norma dell'art. 3, n. 4 degli Statuti, a causa della non richiesta dai suoi membri, né pertanto mai ottenuta, ratifica della nomina da parte dell'Ecc.mo Vescovo.

Ma il Ch.mo Avv. Bartone nel suo ricorso al Collegio insiste sulla necessità di applicare l'art. 3, n. 6 degli Statuti, che riguarda un licenziamento (non richiesto) di membri del Consiglio, che tuttavia egli rimanda esclusivamente al giudice civile, non già a quello canonico. Infatti, a suo giudizio, «in caso di disaccordo con il Consiglio sulla questione se il Vescovo ha fatto giustamente uso del suo marginale «*toetsingsrecht*» (diritto di vedere se la legge non è in contrasto con le disposizioni statutarie o viceversa), il giudizio spetta, su richiesta di una delle parti, al tribunale civile». Il Patrono stesso, tuttavia, come il Rev.do Promotore di Giustizia Sostituto giustamente fa osservare, ha interposto ricorso a questo Supremo Tribunale, e non già al Giudice civile.

5. Allo stesso modo il Char.mo Patrono della Parte Ricorrente sostiene che la nomina di un membro, effettuata dal Consiglio a norma dell'art. 3, n. 4 degli Statuti, non è nulla per mancanza della richiesta ratifica, perché negli Statuti non è prevista la sanzione di nullità.

Qua in re decretum Congressus statuit quod “omissa proinde petitione confirmationis, confirmandus omni iure privatatur ad officium de quo” (cf. can. 179, § 1 CIC 1983 = can. 177, § 1 CIC 1917).

Nec obstat quod invocata norma canonica electionem respicit. Cum enim hoc in casu de fundatione autonoma agatur, ab auctoritate ecclesiastica eretta et propriis Statutis ab ea adprobatis praedita, leges universales de electionibus ad complendos articulos tamquam normae suppletivae adhibendae sunt. Attento enim silentio Statutorum de effectibus iuridicis defectus ratihabitionis nominationis, recursus legitime patet ad normam generalem.

Quin etiam, impugnatum decretum Congressus excludit quoque acquisitionem officii membra Consilii administrationis ope praescriptionis, seu sub specie cuiusdam implicitae ratihabitionis, quia praescriptum de petitionis confirmatione “numquam membris nominatis ignotum fuerat, ac proinde ab iisdem haud insciis inobservatum mansit”. De cetero nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur (can. 198), quaeque, ut ad rem advertit Rev.dus Promotor Iustiae Substitutus, in membris Consilii relate ad ratihabitionem electionum revera defuit.

In questo caso il decreto del Congresso ha stabilito che «essendo stata dunque omessa la richiesta di conferma, colui che necessita della conferma viene privato di ogni diritto alla carica in questione» (cf. can. 179, § 1 CIC 1983 = can. 177, § 1 CIC 1917).

Né osta il fatto che la norma canonica invocata riguardi l’elezione. Trattandosi infatti, in questo caso, di fondazione autonoma, eretta da un’autorità ecclesiastica e dotata di propri Statuti da essa approvati, si devono applicare, come norme suppletive, le leggi universali riguardanti le elezioni per completare gli articoli. Atteso infatti il silenzio degli Statuti circa gli effetti giuridici di una mancanza di ratifica della nomina, il ricorso è legittimamente aperto alla normativa generale.

Ché, anzi, l’impugnato decreto del Congresso esclude anche l’acquisizione dell’ufficio di membro del Consiglio d’Amministrazione in virtù della prescrizione, ovvero sotto l’aspetto di una ratifica implicita, perché la disposizione circa la conferma della richiesta «non era mai stata ignota ai membri nominati e dunque è rimasta inosservata da parte dei medesimi, che non ne erano inconsapevoli». Del resto, nessuna prescrizione ha valore se non poggia sulla buona fede (can. 198), e questa, come osserva in proposito il Rev.do Promotore di Giustizia Sostituto, nei membri del Consiglio, relativamente alla ratifica delle elezioni, è di fatto mancata.

6. Conqueritur Cl.mus Patronus Recurrentis tum de illegitima nominatione membrorum Consilii “absque praevia electione, et quam minus ratihabitione, ex parte fundationis Collegii”, tum de dimissione veterum administratorum

6. Il Char.mo Patrono del Ricorrente si lamenta sia dell’illegitima nomina dei membri del Consiglio «senza previa elezione, e quantomeno una ratifica, da parte della fondazione del Collegio», sia del licenziamento dei vecchi ammi-

nihil adducendo “quoad administratorum neglegentias inventas in gubernando”.

Sed art. 3, n. 8 Statutorum clare edicit: “Se per qualsiasi motivo non ci sarà nemmeno un solo membro in funzione, appartiene al Vescovo il diritto di nominare un nuovo Consiglio. Nel frattempo passa dal momento della mancanza di tutti i membri dell'intero Consiglio immediatamente temporaneamente al Vescovo, l'esercizio di tutte le funzioni, poteri e doveri del Consiglio, fino a quando sarà costituito un nuovo Consiglio di amministrazione”.

Exc.mus Episcopus postquam certior factus est de necessitate ratihabitionis nominationum membrorum Consilii ad consequendos effectus iuridicos electio-num, ad tuendum eorum honorem voluntariam officio renuntiationem proposit, qua recusata, ipse directe novum Consilium nominavit.

Nam, ut decretum Congressus statuit, ad praescriptum art. 3, n. 4 Statutorum ad normam iuris adimplendum impar erat “nuda nominum communicatio Exc.mo Episcopo facta”, quia “ogni nomina viene presentata al Vescovo per la conferma”. Quod decretum, prout merito advertit Rev.dus Promotor Iustitiae Substitutus, iurisprudentiae fori ecclesiastici P non contradicit (cf. sent. 26 ian. 2008), quia interpretatio per modum sententiae vel actus administrativi in re peculiari vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est (can. 16, § 3).

7. Inter alias quaestiones, quae subordi-nate proponuntur, adest illa de asserta

nistratori non adducendo nulla «riguardo alle negligenze degli amministratori emerse nel governare».

Tuttavia, l'art. 3, n. 8 degli Statuti recita chiaramente: «Se per qualsiasi motivo non ci sarà nemmeno un solo membro in funzione, appartiene al Vescovo il diritto di nominare un nuovo Consiglio. Nel frattempo passa dal momento della mancanza di tutti i membri dell'intero Consiglio immediatamente temporaneamente al Vescovo, l'esercizio di tutte le funzioni, poteri e doveri del Consiglio, fino a quando sarà costituito un nuovo Consiglio di amministrazione».

L'Ecc.mo Vescovo, dopo essere stato informato della necessità di una ratifica delle nomine dei membri del Consiglio per conseguire gli effetti giuridici delle elezioni, per tutelare il loro onore propose una rinuncia volontaria all'ufficio, ma, essendo stata questa rifiutata, egli stesso nominò direttamente un nuovo Consiglio.

Infatti, come ha stabilito il decreto del Congresso, per adempiere la suddetta disposizione dell'articolo 3, n. 4 degli Statuti a norma del diritto era insufficiente «la semplice comunicazione dei nomi fatta all'Ecc.mo Vescovo», perché «ogni nomina viene presentata al Vescovo per la conferma». E questo decreto, secondo quanto giustamente osserva il Promotore di Giustizia Sostituto, non contraddice la giurisprudenza del foro ecclesiastico P (cf. sent. 26 del gennaio 2008), perché l'interpretazione *per modum sententiae vel actus administrativi* in una situazione particolare non ha forza di legge e obbliga soltanto le persone e riguarda i casi per i quali è data (can. 16, § 3).

7. Tra le altre questioni che vengono proposte subordinatamente, compare

necessitate applicandi normas iuris civilis S, de qua iterum instat Cl.mus Patronus Recurrentis in suo recursu ad Collegium Iudicum, resumens argumenta ex priore recursu.

Ad rem tamen impugnatum decre-
tum Congressus respondit quod “fundatio
quaelibet primo et principaliter suis
propriis Statutis regitur”.

Praeterea normae iuris civilis, seu art.
2:242 Codicis civilis S societates privatas
mercaturaे respicit, non autem fundationes; similiter art. 2:285 offert definitionem fundationis, quae normis cano-
nicis non contradicit (n. 1), escludendo
tantum fines directe faventes fundato-
ribus (n. 3). Itemque art. 2:286 agit de
registratione notarili fundationis atque
de necessitate providendi in Statutis de
nominatione et dimissione administra-
torum.

Utcumque Cl.mus Patronus iterum
atque iterum instat de necessitate ser-
vandi hac in re ius civile, sed in specie
non indicat leges a decreto Congregationis pro Clericis violatas.

Insuper praetermittenda non est qua-
estio de asserta nullitate actuum adminis-
trationis pro tempore regiminis dio-
ecesis ex parte Exc.mi Y. Idque obiectat
Cl.mus Patronus Recurrentis propter
defectum ratihabitionis electionum.

Attamen, ut supra dictum est, ad nor-
mam art. 3, n. 8 Statutorum administra-
tio fundationis in casu deficientis Consilii
ad Episcopum pertinet, etiamsi Exc.
mus Praesul actus hucusque positos im-
pugnare non videatur. Immo, ad vitan-
da dubia Congregatio pro Clericis vel
ipse Exc.mus Episcopus, ad quem ad-

quella circa l'asserita necessità di appli-
care le norme del diritto civile S, su cui
di nuovo insiste il Char.mo Patrono del
Ricorrente nel suo ricorso al Collegio
dei Giudici, riprendendo gli argomenti
dal precedente ricorso.

Tuttavia, alla questione l'impugna-
to decreto del Congresso risponde che
«qualsiasi fondazione è regolata in pri-
mo luogo e principalmente dai suoi pro-
pri Statuti».

Inoltre, le norme del diritto civile, ov-
vero l'art. 2.242 del Codice Civile riguar-
da le Società commerciali private, non
già le fondazioni; similmente l'art. 2.285
fornisce una definizione di fondazione,
che non contraddice alle norme cano-
niche (n. 1), escludendo soltanto i fini
direttamente favorevoli ai fondatori (n.
3). Analogamente, l'art. 2.286 tratta della
registrazione notarile di una fondazione
e della necessità di prevedere negli Sta-
tuti la nomina e la dimissione degli am-
ministratori.

Comunque, il Char.mo Patrono insi-
ste ripetutamente sulla necessità di os-
servare in questa materia il diritto civile,
ma nella fattispecie non indica le leggi
violate dal decreto della Congregazione
per il Clero.

In più non va tralasciata la questione
dell'asserita nullità degli atti dell'ammi-
nistrazione per la durata di reggenza
della diocesi da parte dell'Ecc.mo Y. E
questo obietta il Char.mo Patrono del
Ricorrente per la mancanza di una rati-
fica delle elezioni.

Tuttavia, come è stato detto sopra, a
norma dell'art. 3, n. 8 degli Statuti, l'am-
ministrazione di una fondazione, in ca-
so di mancanza del Consiglio, spetta al
Vescovo, anche se l'Ecc.mo Presule non
sembri impugnare gli atti finora dispo-
sti. Anzi, per evitare dubbi, la Congre-
gazione per il Clero o l'Ecc.mo Vescovo

ministratio ad normam art. 3, n. 8 Statutorum spectabat, actus administrationis ope rescripti sanare possunt.

8. Denique, de aliis quaestionibus, a Cl.mo Patrono Recurrentis iterum propositis, decretum Congressus apte respondit, ut puta de facultate Episcopi interveniendi in casu neglegentiae administratoris, quo in casu applicari debet art. 3, n. 4 Statutorum usque ad nominationem novi Consilii.

Quod spectat ad fundationis autonomiam, negare eam videtur Cl.mus Patronus Recurrentis, quia, ipsius iudicio, est incompatibilis cum eius natura pubblica, ab Episcopo declarata. Sed fundationes publicae in iure canonico possunt esse autonomae, prout can. 1303, § 1 cavet (“piae fundationes autonomae et non autonomae”). Nam ad auctoritatem ecclesiasticam spectat fundationem autonomam erigere eiusque Statuta approbare, prout evenit in casu fundationis v. d. Z

Demum, quaestio de natura privata omnium personarum iuridicarum ecclesiasticarum in T, quam Cl.mus Patronus Recurrentis iam in priore recursu diei 9 decembris 2014 coram H.S.T.proposuit, paucis absolvi potest.

Enimvero, tempore adprobacionis Statutorum, scilicet vigente adhuc Codice Piano-Benedictino, deerat distinctio inter personas iuridicas ecclesiasticas pubblicas et privatas, ex quo nulla fit mentio in Statutis de natura pubblica vel privata fundationis. Omnes enim personae iuridicae considerabantur publicae. Cum vero Codex nunc vigens distinctionem introduxit inter personas iuridicas pubblicas et privatas (cfr. can. 116), art. 39

stesso, a cui spettava l'amministrazione a norma dell'art. 3, n. 8 degli Statuti, possono sanare gli atti dell'amministrazione per mezzo di un rescrutto.

8. Infine, sulle altre questioni di nuovo proposte dal Char.mo Patrono del Ricorrente, il decreto del Congresso ha risposto adeguatamente, come per esempio su quella riguardante la facoltà del Vescovo di intervenire in caso di negligenza dell'amministratore, nel qual caso si deve applicare l'art. 3, n. 4 degli Statuti, fino alla nomina di un nuovo Consiglio.

Per quanto concerne l'autonomia della fondazione, il Char.mo Patrono del Ricorrente sembra negarla, perché, a suo giudizio, è incompatibile con la sua natura pubblica, dichiarata dal Vescovo. Ma le fondazioni pubbliche nel diritto canonico possono essere autonome, come avverte il can. 1303, § 1 (“pie fondazioni autonome e non autonome”). Spetta infatti all'autorità ecclesiastica erigere una fondazione autonoma e approvare i suoi Statuti, come è avvenuto nel caso della fondazione detta Z.

Infine, la questione circa la natura privata di tutte le persone giuridiche ecclesiastiche in T, che il Char.mo Patrono del Ricorrente già nel precedente ricorso del 9 dicembre 2014 propose davanti a questo Supremo Tribunale, si può risolvere in poche parole.

Infatti, nel tempo dell'approvazione degli Statuti, vale a dire quando vigeva ancora il Codice Pio-Benedettino, mancava la distinzione tra le persone giuridiche ecclesiastiche pubbliche e private, per cui non si fa alcuna menzione negli Statuti circa la natura pubblica o privata della fondazione. Tutte le persone giuridiche, infatti, erano considerate pubbliche. Ma, poiché il Codice ora vigente ha introdotto la distinzione tra persone

Normarum a Conferentia Episcopali S anno 1994 emanatarum (*General Regulations for juridical persons in the Church*), quoad iam existentes personas iuridicas ecclesiasticas statuit de necessitate exhibendi petitionem ad obtainendam recognitionem naturae personae privatae, quod factum non est.

III. CONCLUSIO

9. Omnibus in iure et in facto aequa rimate, infrascripti Patres pro Tribunalis sedentes ac solum Deum pree oculis habentes, dubio proposito respondendum esse decreverunt atque respondent:

NEGATIVE, seu decretum Congressus, die 6 novembbris 2015 latum, in casu, non esse reformandum.

Pro expensis processualibus retineatur cautio in arca H.S.T. deposita. Cl.mus Recurrens Cl.mo suo Advocato-Procuratore et Congregatio pro Clericis sua Cl.mae Advocatae-Procuratrici congruum solvant honorarium.

Hoc definitivum decretum cum omnibus quorum interest communicandum et executioni mandandum decernimus, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 17 iunii 2016.

Dominicus Card. MAMBERTI,
Praefectus

Leonardus Card. SANDRI

✠ Stanislav ZVOLENSKÝ

✠ Henricus MUSSINGHOFF

✠ Antonius STANKIEWICZ, *Ponens*

giuridiche pubbliche e private (cfr. can. 116), l'art. 39 delle Norme emanate dalla Conferenza Episcopale di S nel 1994 (*General Regulations for juridical persons in the Church*), quanto alle persone giuridiche ecclesiastiche già esistenti, stabilisce la necessità di presentare richiesta per ottenere il riconoscimento della natura di persona privata, cosa che non è stata fatta.

III. CONCLUSIONE

9. Esaminatirettamente tutti gli aspetti in diritto e in fatto, i sottoscritti Padri, riuniti in Collegio, e avendo solo Dio davanti agli occhi, al dubbio proposto hanno ritenuto che si dovesse rispondere e di fatto rispondono:

NEGATIVAMENTE, ovvero che il decreto del Congresso, emesso il 6 novembre 2015, nel caso, non deve essere modificato.

Per le spese processuali si trattenga la somma depositata nella cassa di questo Supremo Tribunale. Il Char.mo Ricorrente e la Congregazione per il Clero corrispondano un congruo onorario rispettivamente al proprio Ch.mo Avvocato-Procuratore e alla propria Char.ma Avvocata-Procuratrice.

Disponiamo che questo decreto definitivo vada notificato a tutte le persone interessate e mandato ad esecuzione, a tutti gli effetti di diritto.

Dato a Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il 17 giugno 2016.

Dominique Card. MAMBERTI, *Prefetto*

Leonardo Card. SANDRI

✠ Stanislav ZVOLENSKÝ

✠ Heinric MUSSINGHOFF

✠ Antoni STANKIEWICZ, *Ponente*

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Prot. n. 49980/15 CA,
Nominationis Consilii administrationis, 6 novembre 2015 (decreto) e 17 giugno
2016 (decreto).*

Prot. n. 49980/15 CA

N-NN

Nominationis Consilii administrationis
(D.nus X – Congregatio pro Clericis)

DECRETUM

Die 29 aprilis 1983 Exc.mus Y, Episcopus N-NN, ubi fundatio v.d. Z sedem retinet, nova eius statuta, adhuc ad normam Codicis anno 1917 promulgati exarata, approbavit. Anno 2001 ei successit Exc.mus W. Electo anno 2009 novo membro Consilii administrationis, Exc.mus W de necessitate confirmationis electionum iuxta statuta fundationis certior factus est et a die 12 decembris 2011 colloquia cum membris Consilii administrationis frustra instauravit ad eorum condicionem acclarandam.

Cum nemo ex membris Consilii ratihabitionem nominationis ex parte Exc.mi Episcopi petisset, Exc.mus W die 10 iulii 2013 declaravit ne unum quidem ex membris Consilii ad normam statutorum valide munus obtinuisse, Consilium administrationis ergo de facto cessavisse et administrationem iuxta art. 3.8 Statutorum fundationis ad se spectare. Rebus sic stantibus ipse novum Consilium praefatae fundationis nominavit.

Die 23 iulii 2013 quinque membra antiqui Consilii, ab Exc.mo Episcopo

Prot. n. 49980/15 CA

N-NN

Della nomina del Consiglio di amministrazione
(Sig.re X – Congregazione per il Clero)

DECRETO

Il giorno 29 aprile 1983 l'Ecc. Y, Vescovo di N-NN, dove ha sede la fondazione denominata Z, ne approvò i nuovi statuti, redatti ancora a norma del Codice promulgato nel 1917. Nel 2001 gli succedette l'Ecc.mo W. Essendo stato eletto nel 2009 un nuovo membro del Consiglio d'Amministrazione, l'Ecc. W fu informato della necessità di una conferma delle elezioni, secondo gli statuti della fondazione, e dal 12 dicembre 2011 avviò invano colloqui con i membri del Consiglio d'Amministrazione per chiarire la loro condizione.

Poiché nessuno dei membri del Consiglio aveva chiesto la ratifica della nomina da parte dell'Ecc.mo Vescovo, l'Ecc.mo W il 10 luglio 2013 dichiarò che neppure uno dei membri del Consiglio aveva ottenuto validamente la carica a norma degli statuti, pertanto il Consiglio d'Amministrazione di fatto era decaduto e l'amministrazione, secondo l'art. 3.8 degli Statuti, spettava a lui. Stando così le cose, nominò egli stesso un nuovo Consiglio della succitata fondazione.

Il 23 luglio 2013 cinque membri del vecchio Consiglio, mai confermati dall'Ecc.

* A seguito del testo e della relativa traduzione dei decreti, si può consultare il commento di GIOVANNI PARISE, *Necessità di conferma dei membri del Consiglio di Amministrazione di una fondazione e ruolo dell'Autorità Ecclesiastica*.

numquam confirmata, novum Consilium agnoscere nolentes, Cl.mo D.no V mandatum dederunt ad eos sive in foro canonico sive in foro civili defendendos. Petita autem revocatio vel emendatio decisionis diei 10 iulii 2013, ab Exc.mo Praesule die 23 augusti 2013 reiecta est.

Iudex civilis, nomine Exc.mi Episcopi interea aditus, die 28 augusti 2013 in processu breviore, naturam quidem ecclesiasticam publicam fundationis agnoscens, de facto statuit in re non esse interveniendum ob defectum urgentiae in processu breviore v.d. *Kort geding* requisitae.

Die 6 septembris 2013 praefatus Adv.tus V, nomine antiqui Consilii, recursum hierarchicum ad Congregationem pro Clericis proposuit. Decreto vero diei 9 octobris 2014 (prot. n. 20141953) Congregatio pro Clericis, legitimazione activa tantum Cl.mi X agnita, recursum hierarchicum reiecit et decretum Exc.mi Episcopi N-NN diei 10 iulii 2013, invocato can. 1739, expresse confirmavit.

Cl.mus dein Adv.tus Q, de mandato solummodo Cl.mi X, die 9 decembris 2014 recursum apud H.S.T. exhibuit. Tantum die 3 iulii 2015 Cl.mus Patronus mandatum etiam a ceteris membris antiqui Consilii subscriptum exhibuit.

Re tandem aliquando rite discussa inter Cl.mos partium Patronos et Rev.dum Promotorem Iustitiae Substitutum,

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Relate ad legitimationem activam praemisso quod:

mo Vescovo, non volendo riconoscere il nuovo Consiglio, diedero mandato al Char.mo Sig. V perché li difendesse sia nel foro canonico sia nel foro civile.

Ma la richiesta revoca o correzione della decisione del 10 luglio 2013 fu rigettata dall'Ecc.mo Presule il 23 agosto 2013.

Il giudice civile, a cui frattanto era stato fatto ricorso a nome dell'Ecc. Vescovo, il 28 agosto 2013, in un processo abbreviato, riconoscendo la natura invero ecclesiastica pubblica della fondazione, di fatto stabili che non si dovesse intervenire nella questione per mancanza dell'urgenza richiesta in un procedimento abbreviato, volgarmente chiamato *Kort geding*.

Il 6 settembre 2013 il succitato Avv. V, a nome del vecchio Consiglio, propose il ricorso gerarchico alla Congregazione per il Clero. Ma la Congregazione per il Clero, con decreto datato 9 ottobre 2014 (prot. n. 20141953), riconosciuta la legittimazione attiva soltanto del Char.mo X, respinse il ricorso gerarchico e, invocato il can. 1739, confermò espressamente il decreto dell'Ecc.mo Vescovo di N-NN del 10 luglio 2013.

Quindi, il Char.mo Avv. Q, su mandato unicamente del Ch.mo X, il 9 dicembre 2014 fece ricorso presso questo Supremo Tribunale. Soltanto il 3 luglio 2015 il Char.mo Avv. Patrono esibì un mandato sottoscritto anche da tutti gli altri membri del vecchio Consiglio.

Finalmente, essendo stata la questione discussa secondo i modi prescritti tra i Char.mi Avvocati delle parti e il Rev. do Promotore di Giustizia Sostituto,

IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNATURA APOSTOLICA
relativamente alla legittimazione attiva,
premesso che:

- ad normam art. 16, § 1 *Legis propriae* H.S.T. "partes stare in iudicio possunt solummodo per patronum", et quidem albo H.S.T. inscriptum vel saltem ad normam art. 17, § 3 eiusdem *Legis propriae* ab Em.mo Praefecto ad casum admissum;

- in recursu apud H.S.T. legitimatione activa tantum X gaudet, cuius nomine Cl.mus Q die 9 decembris 2014, scilicet intra terminum sexaginta dierum, de quo in art. 74, § 1 *Legis propriae* H.S.T., recursum interposuit;

- Mandatum die 23 iunii 2015 collatum utpote diu extra terminum, de quo supra, scilicet die 3 iulii 2015 exhibitum, considerari non potest;

Pro comperto habito quod fundatio regitur suis legitimis statutis, quae omnes partes in causa, Recurrens scilicet, Exc. mus Episcopus N-NN et Congregatio pro Clericis, immo et Iudex civilis de quo supra, plane et inconcusse agnoscunt;

Considerato quod:

- praescriptum articuli 3.4 statutorum explicite statuit : «Membra Consilii administrationis ab eodem Consilio nominantur. Quaelibet nominatio confirmationi (*Bekrachtigung*) ab Episcopo dandae eidem proponitur»;

- Nec Recurrens nec ulla membra antiqui consilii administrationis umquam statutis praescriptam nominationis confirmationem petierunt nec utcumque de quodam eorum impedimento constat ad praefatam confirmationem pendentam;

Perspecto quod ad praefatum praescriptum art. 3.4 statutorum ad normam iuris adimplendum impar est nuda nominum

- a norma dell'art. 16, § 1 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale «le parti possono stare in giudizio soltanto tramite un avvocato», per di più iscritto all'albo di questo Supremo Tribunale o, almeno, a norma dell'art. 17 § 3 della medesima *Legge propria*, ammesso *ad casum* dall'Em.mo Prefetto;

- nel ricorso presso questo Supremo Tribunale gode di legittimazione attiva solo X, a nome del quale il Char.mo Q il 9 dicembre 2014, s'intende entro il termine di 60 giorni, di cui all'art. 74 § 1 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale, interpose ricorso;

- il mandato conferito il 23 giugno 2015, in quanto di gran lunga fuori del termine di cui sopra, essendo stato esibito il 3 luglio 2015, non può essere preso in considerazione;

Accertato che la fondazione è regolata da suoi propri legittimi statuti, (statuti) che tutte le parti in causa, vale a dire il Ricorrente, l'Ecc.mo Vescovo di N-NN e la Congregazione per il Clero, in più anche il Giudice civile di cui sopra, chiaramente e fermamente riconoscono;

Considerato che:

- la disposizione dell'articolo 3.4 degli statuti stabilisce esplicitamente: «I membri del Consiglio d'Amministrazione sono nominati dal Consiglio medesimo. Qualsiasi nomina per la conferma da parte del Vescovo viene proposta al medesimo»;

- Né il Ricorrente né alcun altro membro del vecchio Consiglio d'Amministrazione ha mai chiesto la conferma della nomina prescritta dagli Statuti né consta in alcun modo di un loro impedimento a chiedere suddetta conferma;

Considerato che per adempiere la predetta disposizione dell'articolo 3.4 degli statuti a norma del diritto è insuf-

communicatio Exc.mo Episcopo facta seu eorum scientia per suetas informationes data occasione oblatas in Exc. mum Episcopum inducta; nam praefatum praescriptum de nominatione Exc. mo Episcopo *proponenda* cavit ad *actum* proprium Exc.mi Episcopi suscitandum, scilicet ad confirmationem obtainendam;

Attento insuper quod:

- confirmatio vim habet ratam habendi nominationem, confirmanti ad hoc submissam;
- omissa proinde petitione confirmationis, confirmandus omni iure privatur ad officium de quo (cf. can. 179, § 1 CIC);
- nec ceterum sermo fieri potest de officio in casu ope praescriptionis acquisito, quia praescriptum de quo numquam membris nominatis ignotum fuerat, ac proinde ab iisdem haud insciis inobservatum mansit;

Deficiente, proinde, ullo membro ad normam statutorum confirmato, nominatio Consilii iuxta art. 3.8 eorundem statutorum ad ipsum Exc.mum Episcopum spectat, utpote si ne unum quidem membrum Consilii ob quodlibet motivum extet;

Subordinate quidem animadverso saltem quod frustra ac incongrue iterum iterumque Recurrens remittit:

- ad legem civilem, nam fundatio quaelibet primo et principaliter suis propriis statutis regitur;

- ad praescriptum art. 3.6 statutorum, quippe quod praefatum praescriptum tantum caveat de membro Consilii dimittendo ac de competentia in causa exinde forte mota, quod toto coelo differt a quaestione hic agitata, quae, uti

ficiente la mera comunicazione dei nomi fatta all'Ecc.mo Vescovo, ovvero la conoscenza degli stessi fatta pervenire all'Ecc.mo Vescovo attraverso le consuete informazioni fornite presentatasi l'occasione; infatti, la suddetta disposizione circa la proposta di una nomina all'Ecc.mo Vescovo provvede a suscitare un atto proprio dell'Ecc.mo Vescovo, vale a dire ad ottenere una conferma;

Atteso inoltre che:

- la conferma ha la forza di ottenere una nomina ratificata, sottoposta a colui che conferma a questo scopo;
- omessa pertanto la richiesta di conferma, colui che deve essere confermato viene privato di ogni diritto per l'ufficio in oggetto (cf. can. 179, § 1 CIC);
- né, d'altra parte, nel caso, si può parlare di un incarico acquisito in forza della disposizione, perché quanto disposto al riguardo non era mai stato ignoto ai membri nominati, e pertanto è rimasto inosservato dai medesimi non per ignoranza;

Venendo a mancare, quindi, un membro confermato a norma degli statuti, la nomina del Consiglio, secondo l'art. 3.8 dei medesimi statuti, spetta all'Ecc.mo Vescovo stesso, come nel caso in cui per qualsiasi motivo non vi sia neppure un membro del Consiglio;

Subordinatamente, osservato almeno il fatto che il Ricorrente invano e incongruamente più volte rimanda:

- alla legge civile, infatti qualsiasi fondazione si regge in primo luogo e principalmente su statuti suoi propri;
- alla disposizione dell'art 3.6 degli statuti, in quanto la predetta disposizione si occupa soltanto della espulsione di un membro del Consiglio e della competenza in un'eventuale causa avviata di conseguenza, il che differisce totalmen-

appime apparet, suum locum materiae habet in art. 3.4 statutorum;

- ad prooemium statutorum, ad vim art. 3.6 eorundem statutorum circumscribendam; nam, uti omnes probe norum, plures regulae iuris universales seu communes exstant ad relationem inter prooemia seu rubrum, et singulas dispositio-nes seu nigrum, regendam, uti generi per speciem derogatur, per nigrum restringitur seu corrigitur rubrum;

Pro explorato ergo habito quod Congregatio pro Clericis nullam legem violavit recursum reiciendo;

Viso art. 83, § 1 H.S.T. *Legis propriae*;

Re sedulo examini subiecta in Congres-su, die 6 novemboris 2015 coram infra-scripto Praefecto habitu,

decrevit:

Recursum contra decretum a Congregatione pro Clericis die 9 octobris 2014 latum non esse admittendum et facto non admitti ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis H.S.T. Iudicibus, quippe qui manifeste quovis caret fundamento.

Cautio pro expensis in arca huius Supremi Tribunalis deposita retineatur. Partes suo quaque Patrono congruum solvant honorarium.

Adversus hoc decretum datur recur-sus ad Collegium Em.morum et Exc.morum Iudicum ad normam art. 84 *Legis propriae*, qua haec Signatura Aposto-lica regitur.

Et notificetur omnibus quorum inter-est, ad omnes iuris effectus.

te dalla questione qui dibattuta, che, come in primo luogo risulta, ha il suo am-bito di materia nell'art. 3.4 degli statuti;

- alla premessa degli statuti, per circo-scrivere la forza dell'art. 3.6 dei medesi-mi statuti; infatti, come tutti ben sanno, esistono parecchie regole del diritto, universali o comuni, per regolare la re-lazione tra le premesse ovvero il rosso, e le singole disposizioni, ovvero il nero, come si deroga al genere attraverso la specie, si limita o si corregge il rosso at-traverso il nero;

Ritenuto dunque per certo che la Con-gregazione per il Clero non ha violato nessuna legge respingendo il ricorso;

Visto l'art. 83, § 1 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale;

Sottoposta la questione ad un attento esame nel Congresso del giorno 6 no-vembre 2015 celebratosi alla presenza del sottoscritto Prefetto,

ha decretato:

che il ricorso contro il decreto emesso dalla Congregazione per il Clero il 9 ot-tobre 2014 non deve essere ammesso e di fatto non viene ammesso alla discussione davanti agli Em.mi ed Ecc.mi Giudi-ci di Questo Supremo Tribunale, in quanto è manifestamente privo di qual-siasi fondamento.

La cauzione per le spese depositata nella cassa di questo Supremo Tribunale sia trattenuta. Le Parti paghino un congruo onorario ciascuna al proprio avvocato.

Avverso questo decreto è ammesso ricorso al Collegio degli Em.mi ed Ecc.mi Giudici a norma dell'art. 84 della *Legge propria*, che regge Questa Segnatura Apostolica.

E sia notificato a tutti gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 6 novembris 2015.

✠ Dominicus Card. MAMBERTI,
Praefectus

✠ Frans Daneels, o.praem.,
Archiepiscopus tit. Bitensis,
Secretarius cus Card.

Dato a Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il 6 novembre 2015.

✠ Dominique Card. MAMBERTI, *Prefetto*

✠ Frans Daneels, o.praem.,
Arcivescovo tit. di Bita, *Segretario*

Prot. n. 49980/15 CA

N-NN

Nominationis Consilii administrationis
(D.nus X – Congregatio pro Clericis)

DECRETUM DEFINITIVUM
IN NOMINE DOMINI. AMEN.

FRANCISCO PP. feliciter regnante, Pontificatus sui anno IV, die 17 iunii 2016, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis D.nis Dominico Card. Mamberti, *Praefecto*, Leonardo Card. Sandri atque Exc.mis et Rev.mis D.nis Stanislao Zvolenský, Henrico Mussinghoff, et Antonio Stankiewicz, *Ponente*, atque intervenientibus Cl.mo Nicolao Bartone, utpote Recurrentis Advocato-Procuratore, Cl.ma Martha Wegan, tamquam Patrona Congregationis pro Clericis, atque Rev.do P. Nicolao Schöch, O.F.M., Promotore Iustitiae Substituto, hoc definitivum tulit decretum.

I. FACTI SPECIES

1. Exc.mus Y, Episcopus dioecesis N, ubi fundatio v.d. Z ab anno 1570 sedem habet, nova eius Statuta ad normam Codicis a. 1917 adhuc vigentis, die 29 aprilis 1983 adprobavit. Electo novo membro Consilii administrationis anno 2009,

Prot. n. 49980/15 CA

N-NN

Della nomina del Consiglio di amministrazione
(Sig.re – Congregazione per il Clero)

DECRETO DEFINITIVO
NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Regnando felicemente FRANCESCO PP., nel IV anno del suo Pontificato, il 17 giugno 2016, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, essendo giudici gli Em.mi e Rev.mi Monsignori Dominique Card. Mamberti, *Prefetto*, Leonardo Card. Sandri e gli Ecc.mi e Rev.mi Monsignori Stanislav Zvolenský, Heinric Mussinghoff, e Antoni Stankiewicz, *Ponente*, ed intervenendo il Char.mo Nicola Bartone, in qualità di Avvocato-Procuratore del Ricorrente, la Char.ma Martha Wegan, come Patrocinante della Congregazione per il Clero, e il Rev. do P. Nikolaus Schöch, O.F.M., Promotore di Giustizia Sostituto, ha emesso questo decreto definitivo.

I. FATTISPECIE

1. L'Ecc.mo Y, Vescovo della diocesi di N, dove, dal 1570, ha sede la fondazione denominata Z, il 29 aprile 1983 approvò i nuovi Statuti di essa, a norma dell'ancora vigente Codice del 1917. Essendo stato eletto nel 2009 un nuovo membro del

novus Episcopus huius dioecesis, Exc. mus W, certior factus est de necessitate confirmationis electionum ad normam Statutorum et a die 12 decembris 2011 colloquia cum membris Consilii administrationis frustra instaurare conatus est ad eorum condicionem acclarandam.

Cum nemo ex membris Consilii praecipitam in art. 3, n. 4 Statutorum ratificationem nominationis ex parte Exc. mi Episcopi petisset, Exc.mus W die 10 iulii 2013 declaravit ne unum quidem ex membris Consilii ad normam Statutorum valide munus obtinuisse, qua de causa Consilium administrationis de facto cessavit et administratio iuxta art. 3.8 Statutorum ad eum spectabat. Rebus sic stantibus, ipse novum Consilium fundationis nominavit.

At quinque membra praecedentis Consilii, ab Exc.mo Episcopo numquam confirmata, novum Consilium agnoscerre nolentes, die 23 iulii 2013 mandatum dederunt Cl.mo Adv.to V ut eos in foro civili et canonico defendereret.

Sed Exc.mus Praesul, reiecta die 23 augusti 2013 remonstratione, seu petitione revocationis vel emendationis decreti diei 10 iulii 2013, ipse Iudicem civilem adiit. Hic vero in processu breviore die 28 augusti 2013 agnovit quidem naturam ecclesiasticam publicam fundationis, sed eodem tempore statuit in re non esse interveniendum ob defectum requisitae urgentiae agendi in eiusmodi processu requisitae.

2. Attamen Cl.mus Adv.tus V, die 6 settembris 2013, nomine praecedentis Consilii recursum hieraticum ad Congre-

Consiglio d'Amministrazione, il nuovo Vescovo di questa diocesi, l'Ecc.mo W, fu informato della necessità di una conferma delle elezioni a norma degli Statuti e, a partire dal 12 dicembre 2011, tentò invano di avviare colloqui con i membri del Consiglio d'Amministrazione per chiarire la loro condizione.

Poiché nessuno dei membri del Consiglio aveva richiesto da parte dell'Ecc. mo Vescovo la ratifica della nomina, prescritta nell'art. 3, n. 4 degli Statuti, l'Ecc.mo W il 10 luglio 2013 dichiarò, a norma degli Statuti, che neppure uno dei membri del Consiglio aveva ottenuto validamente la carica, e per tale motivo il Consiglio d'Amministrazione di fatto decadde e l'amministrazione, secondo l'art. 3.8 degli Statuti, spettava a lui. Stando così le cose, egli stesso nominò un nuovo Consiglio della fondazione.

Ma cinque membri del precedente Consiglio, mai confermati dall'Ecc.mo Vescovo, non intendendo riconoscere il nuovo Consiglio, il 23 luglio 2013 diedero mandato al Char.mo Avvocato V di difenderli nel foro civile e in quello canonico.

Ma l'Ecc.mo Presule, respinta il 23 agosto 2013 la rimozione, ossia la richiesta di una revoca o di una correzione del decreto del 10 luglio 2013, si rivolse egli stesso al Giudice civile. Questi, in un processo abbreviato, il 28 agosto 2013 riconobbe senz'altro la natura ecclesiastica pubblica della fondazione, ma nello stesso tempo stabilì che non si dovesse intervenire nella faccenda per la mancanza di urgenza d'azione prevista in un processo di tal genere.

2. Tuttavia, il Char.mo Avv. V, il 6 settembre 2013, a nome del precedente Consiglio, interpose ricorso gerarchico

gationem pro Clericis interposuit, quae tamen decreto diei 9 octobris 2014, legitimatione activa dumtaxat Cl.mi X agnita, recursum hierarchicum reiecit et decretum Exc.mi Episcopi N-NN diei 10 iulii 2013 expresse confirmavit.

Cl.mus dein Adv.tus Nicolaus Bartone, de mandato solummodo Cl.mi X, die 9 decembris 2014 recursum adversus decisionem Congregationis ad H.S.T. exhibuit, et die 3 iulii 2015 mandatum a ceteris membris antiqui Consilii subscriptum porrexit.

Re tandem rite discussa inter Cl.mos partium Patronos et Rev.dum Promotorem Iustitiae Substitutum, Em.mus Praefectus in Congressu H.S.T. die 6 novembris 2015 habito decrevit: Recursum contra decretum a Congregatione pro Clericis die 9 octobris 2014 latum non esse admittendum et de facto non admitti ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis H.S.T. Iudicibus, quippe qui manifeste quovis caret fundamento.

Dum Cl.ma Patrona ecclesiasticae auctoritatis decretum Congressus iam die 11 decembris 2015 apud Cancellariam H.S.T. recepit, Cl.mus Recurrentis Patronus id facere moratus est. Etsi enim per telephonum invitatus erat ad id perficiendum, per duos menses tamen H.S.T. adire neglexit. Tunc ope cursus publici exemplar decreti die 1 februarii 2016 transmissum est sive ad suum domicilium in civitate R sive ad officium in Urbe. Syngrapho receptionis die 4 februarii 2016 subscripto, Cl.mus Adv.tus Bartone die 16 februarii 2016 recursum ad Collegium Iudicum H.S.T. interpo-

alla Congregazione per il Clero, la quale però, con decreto del 9 ottobre 2014, riconosciuta soltanto la legittimazione attiva del Char.mo X, respinse il ricorso gerarchico e confermò espressamente il decreto del 10 luglio 2013 dell'Ecc.mo Vescovo di N-NN.

Quindi, il Char.mo Avv. Nicola Bartone, unicamente in base al mandato del Ch.mo X, il 9 dicembre 2014 fece ricorso avverso la decisione della Congregazione per il Clero a questo Supremo Tribunale, e il 3 luglio 2015 presentò un mandato sottoscritto da tutti gli altri membri del vecchio Consiglio.

Finalmente, essendo stata ritualmente discussa la questione tra i Char.mi Patrocinanti delle parti in causa e il Rev.mo Promotore di Giustizia Sostituto, l'Em. mo Prefetto, nel Congresso di Questo Supremo Tribunale tenutosi il 6 novembre 2015, decretò che: «Il ricorso contro il decreto emesso dalla Congregazione per il Clero il 9 ottobre 2014 non deve essere ammesso e di fatto non è ammesso alla discussione davanti agli Em.mi ed Ecc.mi Giudici di questo Supremo Tribunale, in quanto è manifestamente privo di qualsiasi fondamento».

Mentre la Char.ma Patrona dell'autorità ecclesiastica ricevette il decreto del Congresso presso la Cancelleria di questo Supremo Tribunale già l'11 dicembre 2015, il Ch.mo Patrono della Parte Ricorrente tardò a fare ciò. Infatti, anche se era stato invitato per telefono a farlo, per due mesi tuttavia trascurò di rivolgersi a questo Supremo Tribunale. Allora, una copia del decreto fu trasmessa per posta il 1° febbraio 2016 sia al suo domicilio nella città di R, sia al suo ufficio in Roma. Firmata l'attestazione di ricevuta il 4 febbraio 2016, il Char.mo Avv. Bartone il 16 febbraio 2016 interpo-

suit una cum novo mandato a Cl.mo X sibi collato.

Exemplari recursu communicato cum Cl.ma Patrona Congregationis pro Clericis et Exc.mi Episcopi et omnibus rite peractis, nunc huic dubio respondendum est: An decretum Congressus, die 6 novembris 2015 latum, in casu, reformatum sit.

II. IN IURE ET IN FACTO

3. Quoniam in casu agitur de recursu adversus decretum Congressus H.S.T. die 16 februarii 2016 ad Collegium Em.morum Exc.morum Signaturae Apostolicae Iudices interposito a Cl.mo Adv.to Bartone, quo petit ut “Congressus decretum revocetur ab Em.mo Supremi Tribunalis *Collegio pleno* vel modifetur vel pro nihilo habeatur atque Congregationis decretum, quod Episcopi decretum plene firmat, habeatur contra legem, *ob iuris violationem ac/vel ob erratam iuris applicationem* in procedendo ac decernendo, et nullum declaretur et item ipsum Episcopi decretum”, atque quo sibi reservat ius respondendi partium “memorialibus et Promotoris Iustitiae animadversionibus”, nunc vindendum est in limine de petitionibus Cl.mi Patroni Recurrentis, quae limites legis praescripti excedunt.

Ante omnia, ut merito animadvertis Rev.dus Promotor Iustitiae Substitutus, non ad Cl.mum Patronum Recurrentis, sed ad Em.mum Praefectum H.S.T. spectat “Collegium Iudicum constituere

se ricorso al Collegio dei Giudici di questo Supremo Tribunale insieme con un nuovo mandato conferitogli dal Ch.mo X.

Comunicata copia del ricorso alla Char.ma Patrona della Congregazione per il Clero e dell’Ecc.mo Vescovo, e compiuto tutto quanto prescritto ritualmente, ora si tratta di rispondere a questo dubbio: Se il decreto del Congresso, emesso il 6 novembre 2015, nel caso, debba essere modificato.

II. IN DIRITTO E IN FATTO

3. Poiché nel caso si tratta di un ricorso al Collegio degli Em.mi Ecc.mi Giudici della Segnatura Apostolica, interposto dal Ch.mo Avv. Bartone avverso il decreto del Congresso di questo Supremo Tribunale in data 16 febbraio 2016, con il quale (ricorso) egli chiede che «il decreto del Congresso sia revocato dall’Em. mo *Collegio pleno* del Supremo Tribunale o sia modificato o non sia tenuto in alcun conto, e il decreto della Congregazione, che conferma pienamente il decreto del Vescovo, sia considerato illegittimo, *per violazione del diritto e/o per errata applicazione del diritto* nel procedere e nel decidere, e sia dichiarato nullo, e allo stesso modo anche il decreto stesso del Vescovo», e con il quale si riserva il diritto di rispondere «ai memoriali delle parti e alle osservazioni del Promotore di Giustizia», ora si devono preliminarmente prendere in esame le richieste del Char.mo Patrono della Parte Ricorrente, le quali eccedono i limiti della prescrizione di legge.

Prima di tutto, come giustamente osserva il Promotore di Giustizia Sostituto, non al Char.mo Patrono della Parte Ricorrente, ma all’Em.mo Prefetto di questo Supremo Tribunale spetta «costitui-

vel Signaturam plenam convocare” (art. 5, § 2, n. 1 *Legis propriae* H.S.T.).

Ceterum decisio Congressus certiores fecit partes interesse habentes quod “Adversus hoc decretum datur recursus ad Collegium Em.morum et Exc.morum Iudicum ad normam art. 84 *Legis propriae*, qua haec Signatura Apostolica regitur”. Iamvero, ad normam art. 21 *Legis propriae* H.S.T. Collegium ordinarie quinque ex Iudicibus constituitur, “nisi Praefectus in Congressu decernat recursum adversus decretum reiectionis in Congressu latum, quoties datur, a Collegio trium Iudicium iudicandum esse”.

Demum in pertractatione recursus adversus decretum reiectionis in Congressu latum non prospicitur facultas Recurrentis memorialibus ceterorum partium et voto Rev.di Promotoris Iustitiae replicandi, quia “voto Promotoris iustitiae exhibito, recursus quam primum ad Collegium defertur” (art. 42, § 4 *Legis propriae* H.S.T.). Quaestio enim nunc pertractanda solummodo est utrum, necne revocandum sit decretum, quo Congressus causam ad disceptationem coram Collegio Em.morum et Exc.morum Iudicum non admisit (cf. art. 84 *Legis propriae* H.S.T.; Decretum def. coram Gantin, diei 20 apr. 1991, prot. n. 20012/88/CA, n. 6 et Decretum def. coram Kasyna diei 17 iun. 2014, prot. n. 46893/12/CA, n. 4).

4. In tuto posita quaestione de vigore Statutorum foundationis, quae Exc. mus Y die 29 aprilis 1983 adprobavit, quemque Cl.mus Adv.tus Bartone

re il Collegio dei Giudici o convocare la Plenaria della Segnatura» (art. 5, § 2, n. 1 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale).

Del resto, la decisione del Congresso ha reso noto alle parti interessate che «avverso questo decreto è concesso il ricorso al Collegio degli Em.mi ed Ecc.mi Giudici a norma dell’art. 84 della *Legge propria*, dalla quale è regolata questa Segnatura Apostolica». Ora, tuttavia, a norma dell’art. 21 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale, il Collegio è ordinariamente costituito da cinque Giudici, «a meno che il Prefetto in Congresso non decida che un ricorso contro un decreto di rigetto, dato in Congresso, ogni volta che viene concesso, debba essere giudicato da un Collegio di tre Giudici».

In definitiva, nel trattare un ricorso avverso un decreto di rigetto portato in Congresso, non è prevista la facoltà del Ricorrente di replicare ai memoriali di tutte le altre parti e al voto del Rev.do Promotore di Giustizia, perché «una volta presentato il voto del Promotore di Giustizia, il ricorso viene sottoposto al più presto al Collegio» (art. 42, § 4 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale). Ora, infatti, la questione da trattare è unicamente se si debba o no revocare il decreto con cui il Congresso non ha ammesso la causa alla discussione davanti al Collegio degli Em.mi ed Ecc.mi Giudici (cf. art. 84 della *Legge propria* di questo Supremo Tribunale; Decreto def. coram Gantin, del 20 apr. 1991, prot. n. 20012/88/CA, n. 6 e il Decreto def. coram Kasyna del 17 giugno 2014, prot. n. 46893/12/CA, n. 4).

4. Messa al sicuro la questione della vigenza degli Statuti della fondazione, che l’Ecc.mo Y il 29 aprile 1983 approvò, vigenza che il Char.mo Avv. Barto-

numquam in dubium vocavit in suis recursibus diei 9 decembris 2014 et diei 16 februarii 2016, ad quae de cetero remisit in quaestione de fundationis administratoribus autonomae, quaestio tamen disputata manet quoad articulos Statutorum a. 1983 applicandos ad dispositiones decreti Exc.mi Episcopi diei 10 iulii 2010, quo novum Consilium administrationis piae fundationis ad normam art. 3, n. 8 Statutorum nominavit et cessationem antiqui Consilii ad normam art. 3, n. 4 Statutorum declaravit propter non petitam ab eius membris nec ideo umquam obtentam ratificationem nominationis ex parte Exc.mi Episcopi.

At Cl.mus Adv.tus Bartone in suo recursu ad Collegium instat in necessitatem applicandi art. 3, n. 6 Statutorum, qui dimissionem membrorum Consilii respicit (“un licenziamento non richiesto”), quam tamen exclusive ad Iudicem civilem, non autem canonicum, remittit. Nam ipsius iudicio “in caso di disaccordo con il Consiglio sulla questione se il Vescovo ha fatto giustamente uso del suo marginale «*toetsingsrecht*» (diritto di vedere se la legge non è in contrasto con le disposizioni statutarie o vice versa), il giudizio spetta, su richiesta di una delle parti, al tribunale civile”. Ipsemet tamen Patronus, ut Rev.dus Promotor Iustitiae Substitutus merito adnotat, ad H.S.T. recursum interposuit, non autem ad Iudicem civilem.

5. Itemque Cl.mus Patronus Recurrentis contendit nominationem membri a Consilio factam ad normam art. 3, n. 4 Statutorum ob defectum petitae ratificationis non esse nullam, quia sanctio nullitatis in Statutis praewisa non est.

ne non ha mai messo in dubbio nei suoi ricorsi del 9 dicembre 2014 e del 16 febbraio 2016, ai quali (statuti) del resto ha rimandato nella questione concernente gli amministratori della fondazione autonoma, la questione tuttavia risulta discussa per quanto concerne l'applicazione degli articoli degli Statuti del 1983 alle disposizioni del decreto dell'Ecc.mo Vescovo del 10 luglio 2010, con cui egli nominò il nuovo Consiglio d'Amministrazione della pia fondazione, a norma dell'art. 3, n. 8 degli Statuti, e dichiarò la cessazione del vecchio Consiglio, a norma dell'art. 3, n. 4 degli Statuti, a causa della non richiesta dai suoi membri, né pertanto mai ottenuta, ratifica della nomina da parte dell'Ecc.mo Vescovo.

Ma il Ch.mo Avv. Bartone nel suo ricorso al Collegio insiste sulla necessità di applicare l'art. 3, n. 6 degli Statuti, che riguarda un licenziamento (non richiesto) di membri del Consiglio, che tuttavia egli rimanda esclusivamente al giudice civile, non già a quello canonico. Infatti, a suo giudizio, «in caso di disaccordo con il Consiglio sulla questione se il Vescovo ha fatto giustamente uso del suo marginale «*toetsingsrecht*» (diritto di vedere se la legge non è in contrasto con le disposizioni statutarie o viceversa), il giudizio spetta, su richiesta di una delle parti, al tribunale civile». Il Patrono stesso, tuttavia, come il Rev.do Promotore di Giustizia Sostituto giustamente fa osservare, ha interposto ricorso a questo Supremo Tribunale, e non già al Giudice civile.

5. Allo stesso modo il Char.mo Patrono della Parte Ricorrente sostiene che la nomina di un membro, effettuata dal Consiglio a norma dell'art. 3, n. 4 degli Statuti, non è nulla per mancanza della richiesta ratifica, perché negli Statuti non è prevista la sanzione di nullità.

Qua in re decretum Congressus statuit quod “omissa proinde petitione confirmationis, confirmandus omni iure privatatur ad officium de quo” (cf. can. 179, § 1 CIC 1983 = can. 177, § 1 CIC 1917).

Nec obstat quod invocata norma canonica electionem respicit. Cum enim hoc in casu de fundatione autonoma agatur, ab auctoritate ecclesiastica eretta et propriis Statutis ab ea adprobatis praedita, leges universales de electionibus ad complendos articulos tamquam normae suppletivae adhibenda sunt. Attento enim silentio Statutorum de effectibus iuridicis defectus ratihabitionis nominationis, recursus legitime patet ad normam generalem.

Quin etiam, impugnatum decretum Congressus excludit quoque acquisitionem officii membra Consilii administrationis ope praescriptionis, seu sub specie cuiusdam implicitae ratihabitionis, quia praescriptum de petitionis confirmatione “numquam membris nominatis ignotum fuerat, ac proinde ab iisdem haud insciis inobservatum mansit”. De cetero nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur (can. 198), quaeque, ut ad rem advertit Rev.dus Promotor Iustiae Substitutus, in membris Consilii relate ad ratihabitionem electionum revera defuit.

In questo caso il decreto del Congresso ha stabilito che «essendo stata dunque omessa la richiesta di conferma, colui che necessita della conferma viene privato di ogni diritto alla carica in questione» (cf. can. 179, § 1 CIC 1983 = can. 177, § 1 CIC 1917).

Né osta il fatto che la norma canonica invocata riguardi l’elezione. Trattandosi infatti, in questo caso, di fondazione autonoma, eretta da un’autorità ecclesiastica e dotata di propri Statuti da essa approvati, si devono applicare, come norme suppletive, le leggi universali riguardanti le elezioni per completare gli articoli. Atteso infatti il silenzio degli Statuti circa gli effetti giuridici di una mancanza di ratifica della nomina, il ricorso è legittimamente aperto alla normativa generale.

Ché, anzi, l’impugnato decreto del Congresso esclude anche l’acquisizione dell’ufficio di membro del Consiglio d’Amministrazione in virtù della prescrizione, ovvero sotto l’aspetto di una ratifica implicita, perché la disposizione circa la conferma della richiesta «non era mai stata ignota ai membri nominati e dunque è rimasta inosservata da parte dei medesimi, che non ne erano inconsapevoli». Del resto, nessuna prescrizione ha valore se non poggia sulla buona fede (can. 198), e questa, come osserva in proposito il Rev.do Promotore di Giustizia Sostituto, nei membri del Consiglio, relativamente alla ratifica delle elezioni, è di fatto mancata.

6. Conqueritur Cl.mus Patronus Recurrentis tum de illegitima nominatione membrorum Consilii “absque praevia electione, et quam minus ratihabitione, ex parte fundationis Collegii”, tum de dimissione veterum administratorum

6. Il Char.mo Patrono del Ricorrente si lamenta sia dell’illegitima nomina dei membri del Consiglio «senza previa elezione, e quantomeno una ratifica, da parte della fondazione del Collegio», sia del licenziamento dei vecchi ammi-

nihil adducendo "quoad administratorum neglegentias inventas in gubernando".

Sed art. 3, n. 8 Statutorum clare edicit: "Se per qualsiasi motivo non ci sarà nemmeno un solo membro in funzione, appartiene al Vescovo il diritto di nominare un nuovo Consiglio. Nel frattempo passa dal momento della mancanza di tutti i membri dell'intero Consiglio immediatamente temporaneamente al Vescovo, l'esercizio di tutte le funzioni, poteri e doveri del Consiglio, fino a quando sarà costituito un nuovo Consiglio di amministrazione".

Exc.mus Episcopus postquam certior factus est de necessitate ratihabitionis nominationum membrorum Consilii ad consequendos effectus iuridicos electio-num, ad tuendum eorum honorem voluntariam officio renuntiationem proposit, qua recusata, ipse directe novum Consilium nominavit.

Nam, ut decretum Congressus statuit, ad praescriptum art. 3, n. 4 Statutorum ad normam iuris adimplendum impar erat "nuda nominum communicatio Exc.mo Episcopo facta", quia "ogni nomina viene presentata al Vescovo per la conferma". Quod decretum, prout merito advertit Rev.dus Promotor Iustitiae Substitutus, iurisprudentiae fori ecclesiastici P non contradicit (cf. sent. 26 ian. 2008), quia interpretatio per modum sententiae vel actus administrativi in re peculiari vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est (can. 16, § 3).

7. Inter alias quaestiones, quae subordi-nate proponuntur, adest illa de asserta

nistratori non adducendo nulla «riguardo alle negligenze degli amministratori emerse nel governare».

Tuttavia, l'art. 3, n. 8 degli Statuti recita chiaramente: «Se per qualsiasi motivo non ci sarà nemmeno un solo membro in funzione, appartiene al Vescovo il diritto di nominare un nuovo Consiglio. Nel frattempo passa dal momento della mancanza di tutti i membri dell'intero Consiglio immediatamente temporaneamente al Vescovo, l'esercizio di tutte le funzioni, poteri e doveri del Consiglio, fino a quando sarà costituito un nuovo Consiglio di amministrazione».

L'Ecc.mo Vescovo, dopo essere stato informato della necessità di una ratifica delle nomine dei membri del Consiglio per conseguire gli effetti giuridici delle elezioni, per tutelare il loro onore propose una rinuncia volontaria all'ufficio, ma, essendo stata questa rifiutata, egli stesso nominò direttamente un nuovo Consiglio.

Infatti, come ha stabilito il decreto del Congresso, per adempiere la suddetta disposizione dell'articolo 3, n. 4 degli Statuti a norma del diritto era insufficiente «la semplice comunicazione dei nomi fatta all'Ecc.mo Vescovo», perché «ogni nomina viene presentata al Vescovo per la conferma». E questo decreto, secondo quanto giustamente osserva il Promotore di Giustizia Sostituto, non contraddice la giurisprudenza del foro ecclesiastico P (cf. sent. 26 del gennaio 2008), perché l'interpretazione *per modum sententiae vel actus administrativi* in una situazione particolare non ha forza di legge e obbliga soltanto le persone e riguarda i casi per i quali è data (can. 16, § 3).

7. Tra le altre questioni che vengono proposte subordinatamente, compare

necessitate applicandi normas iuris civilis S, de qua iterum instat Cl.mus Patronus Recurrentis in suo recursu ad Collegium Iudicum, resumens argumenta ex priore recursu.

Ad rem tamen impugnatum decreatum Congressus respondit quod “fundatio quaelibet primo et principaliter suis propriis Statutis regitur”.

Praeterea normae iuris civilis, seu art. 2:242 Codicis civilis S societates privatas mercaturaे respicit, non autem foundationes; similiter art. 2:285 offert definitionem foundationis, quae normis canonicas non contradicit (n. 1), excludendo tantum fines directe faventes fundatoribus (n. 3). Itemque art. 2:286 agit de registratione notarili foundationis atque de necessitate providendi in Statutis de nominatione et dimissione administratorum.

Utcumque Cl.mus Patronus iterum atque iterum instat de necessitate servandi hac in re ius civile, sed in specie non indicat leges a decreto Congregationis pro Clericis violatas.

Insuper praetermittenda non est quaestio de asserta nullitate actuum administrationis pro tempore regiminis diocesis ex parte Exc.mi Y. Idque obiectat Cl.mus Patronus Recurrentis propter defectum ratihabitionis electionum.

Attamen, ut supra dictum est, ad normam art. 3, n. 8 Statutorum administratio foundationis in casu deficientis Consilii ad Episcopum pertinet, etiamsi Exc.mus Praesul actus hucusque positos impugnare non videatur. Immo, ad vitanda dubia Congregatio pro Clericis vel ipse Exc.mus Episcopus, ad quem ad-

quella circa l'asserita necessità di applicare le norme del diritto civile S, su cui di nuovo insiste il Char.mo Patrono del Ricorrente nel suo ricorso al Collegio dei Giudici, riprendendo gli argomenti dal precedente ricorso.

Tuttavia, alla questione l'impugnato decreto del Congresso risponde che «qualsiasi fondazione è regolata in primo luogo e principalmente dai suoi propri Statuti».

Inoltre, le norme del diritto civile, ovvero l'art. 2.242 del Codice Civile riguarda le Società commerciali private, non già le fondazioni; similmente l'art. 2.285 fornisce una definizione di fondazione, che non contraddice alle norme canoniche (n. 1), escludendo soltanto i fini direttamente favorevoli ai fondatori (n. 3). Analogamente, l'art. 2.286 tratta della registrazione notarile di una fondazione e della necessità di prevedere negli Statuti la nomina e la dimissione degli amministratori.

Comunque, il Char.mo Patrono insiste ripetutamente sulla necessità di osservare in questa materia il diritto civile, ma nella fattispecie non indica le leggi violate dal decreto della Congregazione per il Clero.

In più non va tralasciata la questione dell'asserita nullità degli atti dell'amministrazione per la durata di reggenza della diocesi da parte dell'Ecc.mo Y. E questo obietta il Char.mo Patrono del Ricorrente per la mancanza di una ratifica delle elezioni.

Tuttavia, come è stato detto sopra, a norma dell'art. 3, n. 8 degli Statuti, l'amministrazione di una fondazione, in caso di mancanza del Consiglio, spetta al Vescovo, anche se l'Ecc.mo Presule non sembri impugnare gli atti finora disposti. Anzi, per evitare dubbi, la Congregazione per il Clero o l'Ecc.mo Vescovo

ministratio ad normam art. 3, n. 8 Statutorum spectabat, actus administrationis ope rescripti sanare possunt.

8. Denique, de aliis quaestionibus, a Cl.mo Patrono Recurrentis iterum propositis, decretum Congressus apte respondit, ut puta de facultate Episcopi interveniendi in casu neglegentiae administratoris, quo in casu applicari debet art. 3, n. 4 Statutorum usque ad nominationem novi Consilii.

Quod spectat ad fundationis autonomiam, negare eam videtur Cl.mus Patronus Recurrentis, quia, ipsius iudicio, est incompatibilis cum eius natura pubblica, ab Episcopo declarata. Sed fundationes publicae in iure canonico possunt esse autonomae, prout can. 1303, § 1 cavet (“piae fundationes autonomae et non autonomae”). Nam ad auctoritatem ecclesiasticam spectat fundationem autonomam erigere eiusque Statuta approbare, prout evenit in casu fundationis v. d. Z

Demum, quaestio de natura privata omnium personarum iuridicarum ecclesiastiarum in T, quam Cl.mus Patronus Recurrentis iam in priore recursu diei 9 decembris 2014 coram H.S.T.proposuit, paucis absolvvi potest.

Enimvero, tempore adprobacionis Statutorum, scilicet vigente adhuc Codice Piano-Benedictino, deerat distinctio inter personas iuridicas ecclesiasticas pubblicas et privatas, ex quo nulla fit mentio in Statutis de natura pubblica vel privata fundationis. Omnes enim personae iuridicae considerabantur publicae. Cum vero Codex nunc vigens distinctionem introduxit inter personas iuridicas pubblicas et privatas (cfr. can. 116), art. 39

stesso, a cui spettava l'amministrazione a norma dell'art. 3, n. 8 degli Statuti, possono sanare gli atti dell'amministrazione per mezzo di un rescrutto.

8. Infine, sulle altre questioni di nuovo proposte dal Char.mo Patrono del Ricorrente, il decreto del Congresso ha risposto adeguatamente, come per esempio su quella riguardante la facoltà del Vescovo di intervenire in caso di negligenza dell'amministratore, nel qual caso si deve applicare l'art. 3, n. 4 degli Statuti, fino alla nomina di un nuovo Consiglio.

Per quanto concerne l'autonomia della fondazione, il Char.mo Patrono del Ricorrente sembra negarla, perché, a suo giudizio, è incompatibile con la sua natura pubblica, dichiarata dal Vescovo. Ma le fondazioni pubbliche nel diritto canonico possono essere autonome, come avverte il can. 1303, § 1 (“pie fondazioni autonome e non autonome”). Spetta infatti all'autorità ecclesiastica erigere una fondazione autonoma e approvare i suoi Statuti, come è avvenuto nel caso della fondazione detta Z.

Infine, la questione circa la natura privata di tutte le persone giuridiche ecclesiastiche in T, che il Char.mo Patrono del Ricorrente già nel precedente ricorso del 9 dicembre 2014 propose davanti a questo Supremo Tribunale, si può risolvere in poche parole.

Infatti, nel tempo dell'approvazione degli Statuti, vale a dire quando vigeva ancora il Codice Pio-Benedettino, mancava la distinzione tra le persone giuridiche ecclesiastiche pubbliche e private, per cui non si fa alcuna menzione negli Statuti circa la natura pubblica o privata della fondazione. Tutte le persone giuridiche, infatti, erano considerate pubbliche. Ma, poiché il Codice ora vigente ha introdotto la distinzione tra persone

Normarum a Conferentia Episcopali S anno 1994 emanatarum (*General Regulations for juridical persons in the Church*), quoad iam existentes personas iuridicas ecclesiasticas statuit de necessitate exhibendi petitionem ad obtainendam recognitionem naturae personae privatae, quod factum non est.

III. CONCLUSIO

9. Omnibus in iure et in facto aequa rimate, infrascripti Patres pro Tribunalis sedentes ac solum Deum pree oculis habentes, dubio proposito respondendum esse decreverunt atque respondent:

NEGATIVE, seu decretum Congressus, die 6 novembbris 2015 latum, in casu, non esse reformandum.

Pro expensis processualibus retineatur cautio in arca H.S.T. deposita. Cl.mus Recurrens Cl.mo suo Advocato-Procuratore et Congregatio pro Clericis sua Cl.mae Advocatae-Procuratrici congruum solvant honorarium.

Hoc definitivum decretum cum omnibus quorum interest communicandum et executioni mandandum decernimus, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 17 iunii 2016.

Dominicus Card. MAMBERTI,
Praefectus

Leonardus Card. SANDRI

✠ Stanislav ZVOLENSKÝ

✠ Henricus MUSSINGHOFF

✠ Antonius STANKIEWICZ, *Ponens*

giuridiche pubbliche e private (cfr. can. 116), l'art. 39 delle Norme emanate dalla Conferenza Episcopale di S nel 1994 (*General Regulations for juridical persons in the Church*), quanto alle persone giuridiche ecclesiastiche già esistenti, stabilisce la necessità di presentare richiesta per ottenere il riconoscimento della natura di persona privata, cosa che non è stata fatta.

III. CONCLUSIONE

9. Esaminatirettamente tutti gli aspetti in diritto e in fatto, i sottoscritti Padri, riuniti in Collegio, e avendo solo Dio davanti agli occhi, al dubbio proposto hanno ritenuto che si dovesse rispondere e di fatto rispondono:

NEGATIVAMENTE, ovvero che il decreto del Congresso, emesso il 6 novembre 2015, nel caso, non deve essere modificato.

Per le spese processuali si trattienga la somma depositata nella cassa di questo Supremo Tribunale. Il Char.mo Ricorrente e la Congregazione per il Clero corrispondano un congruo onorario rispettivamente al proprio Ch.mo Avvocato-Procuratore e alla propria Char.ma Avvocata-Procuratrice.

Disponiamo che questo decreto definitivo vada notificato a tutte le persone interessate e mandato ad esecuzione, a tutti gli effetti di diritto.

Dato a Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il 17 giugno 2016.

Dominique Card. MAMBERTI, *Prefetto*

Leonardo Card. SANDRI

✠ Stanislav ZVOLENSKÝ

✠ Heinric MUSSINGHOFF

✠ Antoni STANKIEWICZ, *Ponente*

NECESSITÀ DI CONFERMA DEI MEMBRI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNA FONDAZIONE
E RUOLO DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA
COMMENTO AL DECRETO DEL CONGRESSO
E AL DECRETO DEFINITIVO PROT. N. 49980/15 CA

THE NEED FOR CONFIRMATION OF BOARD MEMBERS
OF A FOUNDATION AND THE ROLE
OF ECCLESIASTICAL AUTHORITY
COMMENTARY ON THE DECREE OF CONGRESS
AND TO THE FINAL DECREE PROT. NO. 49980/15 CA

Giovanni Parise

RIASSUNTO · Questo caso giurisprudenziale della Segnatura Apostolica tratta di una fondazione i cui membri del consiglio di amministrazione necessitano della conferma da parte del Vescovo perché la loro nomina divenga effettiva. Il caso evidenzia da una parte il ruolo dell'Autorità nel rapporto con una fondazione avente personalità giuridica pubblica e, dall'altra, il rapporto di quest'ultima con la legge civile. Il giudice civile ha riconosciuto la competenza ecclesiastica e ha assunto la decisione data dai competenti organismi canonici.

PAROLE CHIAVE · Fondazione, personalità giuridica pubblica, membri del consiglio di amministrazione, compiti del

ABSTRACT · This jurisprudential case of the Apostolic Signatura deals with a foundation whose members of the board of directors require confirmation from the bishop for their appointment to become effective. The case highlights on the one hand the role of the Authority in the relationship with a foundation having public legal personality and, on the other, the relationship of the latter with civil law. The civil judge recognized ecclesiastical competence and took the decision given by the competent canonical bodies.

KEYWORDS · Foundation, Public Legal Personality, Members of The Board of Directors, Duties of The Bishop, Com-

parisemarco1980@virgilio.it, Istituto Teologico "Pio XI", Ventimiglia-Sanremo, Italia.
Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202308602012](https://doi.org/10.19272/202308602012) · «IUS ECCLESIAE» · XXXV, 2, 2023 · PP. 641-658

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 15.9.2023 · REVIEWED: 27.9.2023 · ACCEPTED: 28.9.2023

Vescovo, competenza del giudice civile, necessità di conferma per l'efficacia della nomina.

petence of The Civil Judge, Need for Confirmation for The Effectiveness of The Appointment.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Questioni previe: la necessità di nominare un patrono nel contenzioso amministrativo; necessità di interporre ricorso entro i termini stabiliti ed irrilevanza dell'ignoranza nel caso. – 3. Fondazione, sua natura e rapporti con l'autorità ecclesiastica. – 4. L'istituto della conferma. – 5. Conclusione.

1. INTRODUZIONE

La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che viene proposta alla conoscenza della canonistica in questa sede presenta un Decreto del Congresso ed un Decreto definitivo di cui al Prot. n. 49980 / 15 CA rubricata come «*nominationis Consilii administrationis*».

Alla base dei ricorsi sta la decisione di un Vescovo di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione di una fondazione – canonicamente configurantesi come persona giuridica pubblica – a motivo del fatto che, contrariamente a quanto stabilito dagli Statuti, nessun appartenente a detto Consiglio aveva richiesto ed ottenuto la conferma nell'incarico da parte del Vescovo stesso.

Questo caso offre la possibilità di riflettere anzitutto sulla natura delle fondazioni e del loro rapporto con l'Autorità Ecclesiastica e, specialmente, sull'importanza della legislazione particolare, nello specifico gli Statuti. Inoltre, altri profili emergenti degni di considerazione sono l'istituto della conferma, previsto per l'elezione ma esteso in forma suppletiva anche alla questione in esame; l'ignoranza e la sua rilevanza *in casu*, nonché il rapporto con la legge e la giurisdizione civile.¹

2. QUESTIONI PREVIE: LA NECESSITÀ DI NOMINARE UN PATRONO NEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO; NECESSITÀ DI INTERPORRE RICORSO ENTRO I TERMINI STABILITI ED IRRILEVANZA DELL'IGNORANZA NEL CASO

Dall'analisi dei Decreti, si può notare come solamente uno dei Ricorrenti sia stato riconosciuto validamente parte in causa poiché è stato l'unico a dare entro i termini un mandato ad un Patrono, mentre gli altri membri del Consiglio di Amministrazione indugiarono ben ulteriori sette mesi,

¹ Una illustrazione alquanto precisa del caso in questione si ha grazie alla pubblicazione in *Ius Ecclesiae* di gran parte della sentenza civile e al commento alla stessa fatto dal prof. Schouppe: cfr. J. P. SCHOUOPPE, *La reconnaissance de la nature ecclésiastique d'une fondation catholique dans le diocèse de Harlem (Amsterdam). L'affaire Stichting Het Rooms Catholijk Maagdenhuis*, «*Ius Ecclesiae*» 33 (2021), pp. 275-306.

sicché per loro i tempi per adire alla Segnatura erano ormai ampiamente trascorsi.

Questo ci permette di osservare come nel contenzioso amministrativo le parti possano stare in giudizio soltanto assistite da un Patrono, che ha la funzione di vero e proprio difensore (il § 3 del can. 1481 usa infatti il termine *defensor*, a dire che non basta un procuratore che svolga una funzione meramente rappresentativa). Infatti, la *Lex propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, conformemente al can. 1481 § 3, all'art. 16 § 1 prescrive questo obbligo, prevedendo che, qualora la Parte Ricorrente, informata di questo, non provveda a nominare il Patrono entro il tempo stabilito dal Segretario del Supremo Tribunale (cfr. art. 38) o a giustificare idoneamente il ritardo, il Segretario medesimo dichiarerà la perenzione della causa, con gli effetti di cui ai cann. 1521, 1522 e 1523, per quanto applicabili appunto alla perenzione della causa. È bene ricordare che, per chi è impossibilitato a provvedere personalmente alle spese per il Patrono, è garantito il gratuito patrocinio (art. 20), prevedendo che l'equo compenso, se dal caso, venga pagato prelevando il corrispettivo dalle casse del Supremo Foro. Non sono contemplati i Patroni stabili, diversamente da quanto disposto al can. 1490; sono ammessi a patrocinare gli Avvocati della Curia Romana, come previsto all'art. 17 § 1, e, *ad casum*, il Prefetto può ammettere anche avvocati della Rota Romana, purché esperti in materia (cfr. art. 17 § 3). È bene notare che, seppur in via eccezionale, ma di fatto accade spesso, non si manca di ammettere al patrocinio altri Giuristi esperti, che siano dottori in diritto canonico; nella prassi è frequente che siano chiamati a questo compito Professori di diritto canonico delle Pontificie Università romane. Questo dice l'importanza che si dà alla presenza del patrono e la volontà di rendere a tutti accessibile l'adire alla giustizia, tenendo in debito conto la peculiarità e la speciale complessità del tipo di procedimento e di giudizio rappresentato dal contenzioso amministrativo canonico. Questa disposizione è chiaramente prevista a favore di chi normalmente non conosce la legge dell'amministrazione ecclesiastica, offrendo così loro un valido aiuto.²

Evidentemente non si può riconoscere una ignoranza tale da scusare il fatto che gli altri membri del Consiglio non abbiano dato mandato ad un difensore entro i termini per incardinare il ricorso, dal momento che avevano sotto gli occhi l'esempio del loro collega che, invece, si costituì come Ricorrente già il 9 dicembre 2014, tramite un avvocato. Si deve, così, ritenere di essere dinnanzi ad un comportamento negligente: la tardiva azione avanzata il 3 luglio 2015 ne è evidente dimostrazione. Giustamente si ragiona se non sia di più efficace tutela – e, quindi, di maggiore garanzia di retta utilità

² Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *La «Sectio Altera» della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla procedura in essa seguita*, «Apollinaris» 54 (1981), p. 82.

dell’istituto del contenzioso amministrativo – l’ampliare il tempo entro cui far spirare le possibilità di provocare al Tribunale, tuttavia nella fattispecie non si può affatto sostenere che il motivo dell’impossibilità di adire alle vie della giustizia sia dato da una normativa che impone margini troppo stringenti, quanto invece dall’indolenza o, quantomeno, dalla scarsa organizzazione degli interessati.

Guardando alla giurisprudenza pubblicata della Segnatura Apostolica, ci si può facilmente rendere conto che è prassi comune e chiara del Supremo Foro presumere che il fedele ricorrente conosca i termini perentori stabiliti dalla legge (*fatalia legis*) entro cui interporre ricorso, o che, almeno, se ne informi con dovuta diligenza, sicché sarà molto difficile per i ricorrenti dimostrare una loro ignoranza invincibile in materia, tale cioè da bloccare lo scorrere (ed il perire) del tempo utile per l’azione. Inoltre, a norma dei cann. 1732-1739, in nessun modo è previsto che sia l’autorità stessa a dover dare notizia ed indicazione sulla possibilità, sui modi e sui tempi entro cui ricorrere.

Va, tuttavia, ammesso che il Legislatore ha stabilito termini perentori abbastanza brevi per il bene comune, cioè per prevenire che si possa mettere in dubbio per troppo tempo l’atto impugnato.³ Tali termini perentori si contano a partire dalla data della notifica del decreto.⁴

Nota Gullo che un

altro modo in cui si incide sulla realtà processuale e quindi sul processo è la *restrizione dei termini e la coartazione delle impugnazioni*. I termini, in particolare quelli perentori, sono previsti invero più a garanzia della Pubblica Amministrazione contro la temerarietà dei ricorsi che per tutelare i ricorrenti. Ed infatti, ad onta di questa affermazione, nella normativa riscontriamo tutta una serie di norme, con termini brevissimi (per lo più, dieci giorni) e perentori, [...] a cui fa eccezione] la norma dell’art. 74 §1 della *Lex propria*, che porta a 60 il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 124 della *Pastor bonus* per proporre ricorso giurisdizionale contro i decreti del Dicastero. Questo raddoppio del termine perentorio viene incontro alle esigenze dei ricorrenti, visto che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è l’unico tribunale amministrativo della Chiesa e quindi la lontananza dei fedeli dalla sede del tribunale costituisce obiettivamente un handicap per costoro; ma che la *ratio* normativa (del proliferare dei termini brevissimi e perentori) vada in senso contrario, con la volontà cioè di eliminare quanti più ricorsi è possibile attraverso la dichiarazione

³ Cfr. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, «*Ius Ecclesiae*» 10 (1998), p. 144. La *Lex propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 21 giugno 2008 proroga a 60 giorni il tempo utile per presentare il ricorso contenzioso amministrativo (cfr. art. 34 § 1), mentre la *Pastor bonus* parlava di 30 giorni (cfr. art. 123 §1). La *Praedicate Evangelium*, invece, non menziona la questione, ma con l’art. 199 fa un rimando generale alla Legge propria sulla quale si regge la Segnatura Apostolica. Sul significato di termini perentori così stretti, si veda anche: K. MARTENS, *Commento / Note – Decretum n. 46612/12 CA*, «*Monitor Ecclesiasticus*» 129 (2014), pp. 241-242.

⁴ In questo senso, si veda: ivi, pp. 242-243.

di improcedibilità per inosservanza dei termini, sembra evidente da tutta una serie di indizi: a) i termini per i vari espletamenti sono quasi sempre strettissimi (per lo più dieci giorni); b) non sono previste sospensioni di termini per le ferie (perché la Segnatura non chiude mai); c) talora i termini sono di difficile interpretazione [...]; d) con tutti i maggiori poteri riconosciuti dalla nuova legge al Prefetto della Segnatura, allo stesso non è riconosciuta la facoltà di rimettere i termini, restando questa riservata al Romano Pontefice (art. 76 §3 della *Lex propria*); e) in qualche caso sembra quasi che la normativa canonica (non mi riferisco alla *Lex propria* in particolare) non si preoccupi per nulla di essere carente in trasparenza. Solo il procedimento di dimissione del religioso (can. 700) stabilisce espressamente che nel decreto di dimissione deve esplicitarsi *a pena di invalidità* che può essere impugnato entro dieci giorni all'autorità superiore [...]. In base all'art. 76 §3 della *Lex propria* il Supremo Tribunale deve comunicare al ricorrente il rigetto del ricorso da parte del Segretario e informarlo della possibilità di ricorrere al Congresso entro il termine perentorio di dieci giorni. [...] La prassi ha poi finito per attribuire al Segretario poteri che la legge (anche quella nuova) non gli attribuisce soprattutto ha finito per stravolgere lo spirito del processo canonico, in particolare in tema di impugnazioni.⁵

Va precisato che il tempo è da considerarsi come *utile*⁶ e va computato a partire dal giorno dell'intimazione del decreto.⁷ Talora, però, denuncia Montini, la data (e, a volte, persino l'esistenza) del decreto è ignorata dai fedeli

⁵ C. GULLO, *Il giusto processo amministrativo ed il rigetto e limine del ricorso alla c. d. Sectio altera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (artt. 73-84 NSSTA), in *Iustitiam et iudicium facere. Scritti in onore del Prof. Don Sabino Ardito*, SDB, a cura di J. Pudumai Doss, M. Graulich, Roma, LAS, 2011, pp. 196-198.

⁶ Cfr. V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma, Urbaniana University Press, 2014², pp. 531-532; E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma EDUSC, 2013, pp. 77-93; G. P. MONTINI, *I tempi supplementari nei ricorsi gerarchici presso la Curia Romana e il ricorso alla Segnatura Apostolica. L'art. 136 § 2 del Regolamento generale della Curia Romana tra normativa, prassi e giurisprudenza*, in *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J. J. Conn, L. Sabbarese, Roma, Urbaniana University Press, 2005, pp. 523-548; IDEM, *Il tempo utile* (can. 201 §2), «Quaderni di diritto ecclesiastico» 16 (2003), pp. 81-101.

⁷ Il decreto deve ritenersi intimato anche qualora i destinatari si siano rifiutati di riceverlo, per cui i termini iniziano ugualmente a decorrere. In un decreto del Segretario (poi confermato dal Congresso) si rigetta fin dall'inizio un ricorso proprio perché non si interpose la *remonstratio* entro lo stretto termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta notifica del decreto, specificando che la notifica si ritiene avvenuta anche nel caso in cui i destinatari del provvedimento si fossero rifiutati di riceverlo (cfr. cann. 1510 e 1734 § 2): «Attentis praescriptis: - can. 1734 § 2, iuxta quod petitio fieri debet intra peremptorium terminum decem dierum utilium a decreto legitime notificato; - can. 56, iuxta quod decretum pro intimato habetur, si is cui destinatur id accipere recusaverit (cf. etiam can. 1510); [...] Considerato, proinde, quod Congregationem pro Clericis nullam legis violationem patravisse constat, diem 27 ianuarii 2011 censendo terminum a quo decem dies, de quibus in can. 1734 § 1 currere incipiebant atque remonstrationem diei 22 februarii 2011 extra eundem terminum peremptorium propositam tenendo; [...] Recursum in limine reiciendum esse et facto reici» (Decreto del Segretario del 31 maggio 2012, Prot. n. 46612/12, «Monitor Ecclesiasticus» 129 [2014], pp. 235-240).

(sarebbe bene che la decisione venisse notificata e pubblicata negli organi di stampa diocesani, come il bollettino ufficiale ed il settimanale diocesano, in modo che sia conoscibile a tutti gli interessati);⁸ in questi casi la Segnatura è solita considerare con una certa benevolenza il *terminus a quo*;⁹ spirati i termini, l'unico rimedio possibile per il Ricorrente è il chiedere la grazia di un *beneficium novae audientiae* nella fase amministrativa e la *remissio in terminos* nella fase processuale.¹⁰

Autorevole dottrina ha evidenziato come spesso succeda che il ricorso debba venire respinto in quanto presentato oltre i termini perentori.¹¹ D'altra parte, «non si può dare per scontato che un soggetto conosca i suoi diritti, soprattutto in un ordinamento, come quello canonico, ancora ben poco noto all'interno della Chiesa stessa».¹² Pertanto, è comune dottrina ritenere

⁸ Punderson fa presente che è ritenuto sufficiente per ricorrere in sede di ricorso gerarchico anche il solo annuncio orale della decisione, ricordando, però, che permane sempre l'obbligo, prima di adire al Superiore gerarchico, di aver chiesto per iscritto all'autorità emanante la decisione di rivederla, correggerla o revocarla (cfr. can. 1734). Cfr. J. R. PUNDERSON, *Hierarchical recourse to the Holy See: theory and practice*, «Proceedings» 62 (2000), p. 27.

⁹ Cfr. G. P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una riconoscione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, in *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. xxv Incontro di Studio. Villa S. Giuseppe, Torino, 29 giugno-3 luglio 1998*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 1999, p. 97.

¹⁰ «Allo stato attuale della prassi giudiziaria della Segnatura, la remissione in termini è considerata una grazia, di competenza esclusiva del Pontefice, sì che il Supremo Tribunale non gode della potestà ordinaria per concedere tale beneficio. La remissione [...] si ricollega esclusivamente alla mancata piena cognizione da parte del fedele interessato di elementi ritenuti indispensabili per il decorso del termine di impugnazione, e, pertanto [...], la *remissio in terminos* è una grazia che presuppone, in quanto tale, l'inoservanza dei termini e la valutazione della giusta causa per la concessione» (A. BETTETINI, *Il computo dei termini nel contenzioso amministrativo*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, p. 328). Si veda anche: S. F. AUMENTA, *Ignoranza ed impossibilità ad agire in relazione al computo dei termini perentori*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 420-423.

¹¹ Z. GROCHOLEWSKI, *La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica*, «Ius Ecclesiae» 4 (1992), pp. 21-22. Altresì, Zuanazzi riconosce che «le poche disposizioni sulla procedura rinvenibili nei due Codici, risultano troppo generiche, in quanto si limitano a delineare i soli aspetti formali o a tratteggiare principi direttivi meramente teorici, che non incidono all'interno del modo specifico e concreto di svolgere l'attività. Il problema di regolare l'azione amministrativa si rivela più complesso della semplice indicazione di fattispecie legali astratte, e richiede di definire i criteri pratici e i procedimenti, non solo materiali ma anche logici, cui l'autorità deve riferirsi per valutare la situazione reale e scegliere la maniera migliore di realizzare gli interessi della comunità» (I. ZUANAZZI, *Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica*, «Ius Ecclesiae» 8 [1996], p. 55).

¹² A. BETTETINI, *Il computo dei termini...*, cit., p. 334. L'autore, inoltre, osserva che «non vi è una norma che stabilisca in modo generale l'obbligo per l'autorità di corredare i propri atti assoggettabili a ricorso dell'indicazione dei termini entro cui presentare reclamo, e dell'au-

in questi casi che si debba «dotare di maggiore formalità l'atto amministrativo canonico se si vuole evitare l'indifensione dei fedeli».¹³

Inoltre, come evidenzia il Decreto del Congresso qui in studio, «*praescriptum de quo numquam membris nominatis ignotum fuerat, ac proinde ab iisdem haud insciis inobservatum mansit*» e come si accennava anche a riguardo del fatto che, tranne uno, gli altri membri dimissionati del Consiglio di Amministrazione non abbiano interposto ricorso dando il mandato ad un Patrono entro il tempo stabilito, non si può ritenere in alcun modo che l'ignoranza debba essere invocata nel caso come scusante.

Stabilisce, difatti, il can. 15 § 2: «*L'ignoranza o l'errore circa la legge o la pena oppure su un fatto personale o intorno a un fatto notorio di altri non si presumono; circa un fatto non notorio di altri si presumono, finché non si provi il contrario*».¹⁴

Non ci si può nemmeno appellare all'ignoranza da parte di chi è assistito da un esperto in diritto canonico¹⁵ o egli stesso sia esperto in diritto canonico

torità presso cui presentarlo. [...] Se si intende tutelare realmente il fedele; se l'attuazione della giustizia non va intesa come un utopistico ideale, ma come necessità intrinseca di un sistema che ha nel giusto giudice il suo ultimo criterio di riferimento; appare evidente che devono essere forniti tutti gli strumenti perché la giustizia si attui. [...]. È necessario poter disporre di quei mezzi che permettano di riconoscere quali sono, appunto, le azioni secondo giustizia e verità. [...] Sarebbe pertanto conforme a certezza del diritto stabilire un obbligo per l'autorità che emana l'atto di indicare i termini del ricorso, e l'autorità a cui presentarlo, al fine di agevolare il fedele nell'individuazione degli strumenti apprestati dall'ordinamento per la tutela delle proprie posizioni soggettive» (ivi, p. 335). In termini simili, si veda anche: S. F. AUMENTA, *Ignoranza ed impossibilità ad agire...*, cit., p. 423. L'autore ipotizza che, qualora si fossero istituiti i tribunali amministrativi locali, ci sarebbe stato un valido strumento in più in favore dei fedeli, a cui essi con facilità si sarebbero potuti rivolgere per chiedere consiglio circa i modi ed i tempi per ricorrere. Inoltre, anche Aumenta ritiene necessario si introduca in tutti gli atti amministrativi singolari impugnabili menzione della possibilità di ricorrere (ivi, p. 426). Anche Miñambres (cfr. J. MIÑAMBRES, *Problemi relativi al computo dei termini nei ricorsi contro gli atti amministrativi canonici*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 486-487, 492) esprime la stessa opinione circa l'opportunità di prevedere che nei decreti si menzioni la possibilità, i tempi ed i modi per ricorrere (ivi, p. 487, nota 9), almeno per quelli emessi dai Dicasteri della Curia Romana (ivi, p. 492), data l'ignoranza accertata della maggioranza circa questa materia (ivi, p. 486 e nota 7 nella stessa pagina). In tal modo, inoltre, nota l'Autore, si risolverebbero parecchi problemi riguardanti il computo del tempo utile; si darebbe maggiore sicurezza ai fedeli; si responsabilizzerebbero le diverse istanze che intervengono nella formazione dell'atto amministrativo e, in definitiva, si migliorerebbe l'amministrazione ecclesiastica (ivi, p. 492).

¹³ J. MIÑAMBRES, *Problemi relativi al computo dei termini...*, cit., p. 492.

¹⁴ Can. 15 § 2 – *Ignorantia vel error circa legem aut poenam aut circa factum proprium aut circa factum alienum notorium non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec contrarium probetur.*

¹⁵ «Die 20 ianuarii 2011 Recurrentes conventum diurnariis edocendis indixerant, in quo ipsimet peraccurate descripsérunt legislationem de reductione ecclesiae in usum profanum necnon de recurribus proponendis, atque ad rem iurisprudentiam Congregationis pro Clericis; Recurrentes iam die

co, o chi, avuta notizia della possibilità di ricorrere, non si sia attivato per conoscerne le modalità ed i tempi (ignoranza affettata, cfr. can. 201 § 2), o chi, sentendosi gravato da un atto amministrativo, invece di rivolgersi all'autorità ecclesiastica, sia andato ai tribunali civili e abbia consultato esperti di legge civile (ignoranza supina, la quale non costituisce mai una causa esimente né attenuante, cfr. can. 1325).¹⁶ In quest'ultimo caso, non solo viene omessa la debita diligenza e non si può ritenere vi sia quell'ignoranza atta a giustificare il non trascorrere dei termini perentori, ma anche si contravviene al disposto di cui al can. 1372, 1°,¹⁷ che prevede una giusta pena per chi impedisca la libertà di ministero o della potestà ecclesiastica. Questo è anche il pensiero della Segnatura Apostolica.¹⁸ Nel caso in parola c'è stato ricorso all'autorità civile per dirimere una questione amministrativa di una fondazione avente personalità giuridica pubblica, per la quale i Ricorrenti sostenevano la teoria che essa, ormai, si reggesse sul diritto civile. È interessante che, ad un certo punto, sia stato persino il Vescovo a rivolgersi lui pure al tribunale statale. Il giudice secolare, tuttavia, non si è pronunciato sulla questione, respingendo l'istanza in quanto non scorse in essa i fondamenti necessari di urgenza per giustificare la richiesta di un processo abbreviato e, d'altra parte, ha riconosciuto la natura ecclesiastica dell'ente, rimettendosi perciò alla giurisdizione e alla decisione del foro canonico. D'altronde va osservato come la Fondazione – a norma degli Statuti – potesse rivolgersi al giudice civile nel caso in cui il Vescovo operasse una rimozione per malagestione, fattispecie che in alcun modo concerne quanto costituisce, invece, il *petitum* di questo ricorso. Forse l'azione in foro civile dell'autorità ecclesiastica mirava a rispondere a quella similmente messa in campo dai Ricorrenti, tuttavia rimane il fatto che sembra quantomeno inopportuna l'iniziativa del Vescovo.

3. FONDAZIONE, SUA NATURA E RAPPORTI CON L'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Il Codice vigente, tramite la normativa adottata, ben evidenzia come, oltre alle persone fisiche, nella Chiesa siano soggetti di relazioni giuridiche anche

27 ianuarii 2011 auxilio cuiusdam periti in iure canonico, et quidem non parvi nominis, gaudebant» (Decreto del Congresso del 23 gennaio 2013, Prot. n. 46612/12 CA).

¹⁶ Cfr. G. P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica...,* cit., p. 96.

¹⁷ Can. 1372 – *Puniantur ad normam can. 1336, §§ 2-4: 1º qui impediunt libertatem ministerii vel exercitium potestatis ecclesiasticae aut legitimum rerum sacrarum vel bonorum ecclesiasticorum usum, aut perterrent eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit.*

¹⁸ Addirittura, si è prevista la possibilità di applicare una sanzione penale per i ricorrenti che adiranno al foro civile: «*Exc.mi Episcopi erit, positis ponendis et servatis servandis, sanctiones paenales adversus eosdem applicare (can. 1735)*» (Decreto del Congresso del 12 ottobre 1995, Prot. n. 25530/94 CA).

le collettività non solo di persone, ma pure di cose, ovvero di patrimoni destinati al raggiungimento di finalità che trascendono il singolo individuo. Secondo quanto statuito dal can. 113 §2 questa realtà viene classificata come persona giuridica, mentre nel previgente codice si prediligeva l'utilizzo della dizione *persona moralis* (che rimane ora solo nel §1 del medesimo canone che tratta della Chiesa cattolica e della Sede apostolica). Nel caso che qui studiamo, gli Statuti nuovi della Fondazione furono approvati dal Vescovo competente mentre era ancora in vigore il Codice pio-benedettino. In esso non si conosceva la distinzione fra persona giuridica pubblica e persona giuridica privata, come ricorda il Decreto definitivo:

tempore adprobationis Statutorum, scilicet vigente adhuc Codice Piano-Benedettino, deerat distinctio inter personas iuridicas ecclesiasticas publicas et privatas, ex quo nulla fit mentio in Statutis de natura publica vel privata fundationis. Omnes enim personae iuridicae considerabantur publicae. Cum vero Codex nunc vigens distinctionem introduxerit inter personas iuridicas publicas et privatas (cfr. can. 116), art. 39 Normarum a Conferentia Episcopali S anno 1994 emanatarum (General Regulations for juridical persons in the Church), quoad iam existentes personas iuridicas ecclesiasticas statuit de necessitate exhibendi petitionem ad obtinendam recognitionem naturae personae privatae, quod factum non est (n. 8).

Sicché risulta non potersi avere dubbi in ordine alla natura pubblica della personalità giuridica di cui la Fondazione gode. Difatti, il can. 100 della precedente codificazione sanciva che la personalità giuridica si potesse ottenere o per una prescrizione di diritto o per una concessione data per decreto da parte del competente superiore ecclesiastico a motivo dei fini di religione o di carità dell'ente.¹⁹ E, come si può vedere, il fine di questa Fondazione è caritativo, come dicono i primi Statuti datati 1959, menzionando la personalità giuridica canonica dell'ente rifacendosi alle tavole fondazionali del 1570. Detti Statuti ottennero l'approvazione del Vescovo.²⁰ Sicché, si deve concludere che non possono esserci dubbi circa la natura della Fondazione, come ribadisce il n. 8 del Decreto definitivo. D'altro canto, se, con l'avvento del Codice del 1983 che introducesse la personalità giuridica privata, prima inesistente, si fosse voluto che la Fondazione assumesse detta configurazione, si sarebbe provveduto sia modificando gli Statuti, sia compiendo quanto

¹⁹ Can. 100 § 1, Codex Iuris Canonici 1917: «*Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina; ceterae inferiores personae morales in Ecclesia eam sortiuntur sive ex ipso iuris praescripto sive ex speciali competentis Superioris ecclesiastici concessione data per formale decretum ad finem religiosum vel caritativum.*

²⁰ Osserva Schouppe: «La Cour constate que l'évêque de Haarlem a reconnu à RCM la qualité d'«élément autonome» d'une personne juridique canonique lors de la modification des statuts de 1983. Il y a donc eu reconnaissance épiscopale de la nature (canonique) de l'entité, comme le prévoient les *Dispositions générales* des diocèses hollandais» (J. P. SCHOUPEP, *La reconnaissance de la nature ecclesiastique d'une fondation catholique...*, cit., p. 294).

prescritto a tal fine dalla Conferenza Episcopale, come poc’anzi ricordato nella citazione del dispositivo del Supremo Foro Apostolico. Il non aver fatto nulla in detta direzione non può che significare la volontà di permanere nello *status originario* di persona giuridica pubblica.

Ciò che caratterizza una fondazione è l’essere un insieme di beni, governata da una o più persone o da un collegio. Il fatto che sia pubblica, poi, stando al can. 116 § 1, comporta che sia costituita dall’Autorità ecclesiastica, che ha concesso la necessaria *probatio statutorum* (cfr. can. 117) e che deve intervenire a confermare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e, nello specifico, opera per sostituire l’intero organismo a motivo del fatto che nessuno dei membri aveva mai chiesto ed ottenuto dal Vescovo siffatto *placet*. Inoltre, il carattere pubblico della personalità significa invero che queste realtà operano *nomine Ecclesiae*; che svolgono una funzione in ordine al bene pubblico (a norma del can. 114 § 2: opere di pietà, di apostolato o di carità) e che i loro beni sono beni ecclesiastici (*ad mentem* can. 1257).²¹ I beni ecclesiastici, proprio in quanto tali, godono di una peculiare protezione e perciò l’Autorità Ecclesiastica ha il compito di vigilare e di intervenire. Secondo la sentenza della Corte di Appello, il ruolo del Vescovo non si limita alla conferma degli amministratori e all’intervenire nei casi di malagestione, ma giunge pure alla rimozione degli amministratori qualora ci fosse una cattiva gestione, alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e alla *probatio* degli statuti o alla dissoluzione della Fondazione stessa.²²

Appare evidente come l’Autorità debba assumere nei riguardi della persona giuridica pubblica, nello specifico la Fondazione, una responsabilità speciale dato che essa gode di una certa ufficialità. Infine, i loro beni sono ecclesiastici, sicché, anche pensando al Consiglio di Amministrazione di questa specifica Fondazione, ben si capisce come l’Autorità ecclesiastica debba avere funzioni di controllo e di azione, come la conferma dei membri del collegio e la possibilità di assumerne le funzioni in determinate condizioni, nonché il nominarne i membri, a norma degli Statuti, secondo ciò che si

²¹ Cfr. J. M. AMIGUET ESTEBAN, R. BENEYTO BERENGUER, *Reflexión y perspectivas de futuro de las Fundaciones Autónomas*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2013; R. BENEYTO BERENGUER, *Las fundaciones religiosas de la Iglesia católica. Fundaciones plás autónomas*, Madrid, Asociación Española de Fundaciones, 2007; G. BIFFI, *Pie volontà e pie fondazioni: convergenze e divergenze tra legislazione canonica e civile*, «Apollinaris» 69 (1996), pp. 517-582; J. MIÑAMBRES, *Fondazioni pie e figure affini*, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 333-346; C. ZANINI, *De piis fundationibus. Analisi delle fonti nella prima codificazione canonica*, Venezia, Marcianum Press, 2020.

²² Cfr. CORTE D’APPELLO DI AMSTERDAM, *Arrêt de la chambre civile multiple du 30 juin 2020, N. de liste des affaires du Tribunal d’Amsterdam: C/13/631678/HA ZA 17-673* (Diocèse de Haarlem – Amsterdam contre la Fondation catholique romaine Maagdenhuis), n. 3.18, «Ius Ecclesiae» 33 (2021), p. 280.

può evincere dai testi in analisi. Il primo modo, però, di rendersi presente da parte del Vescovo è l'incombenza di dare la *probatio* agli Statuti di detta Fondazione, come prescritto dal can. 117. È vero che qui si tratta di una personalità giuridica ereditata, *de facto*, nel passaggio dalla precedente legislazione a quella attuale e per il motivo che le norme della Conferenza episcopale locali richiedevano la necessità di presentare istanza per ottenere la personalità privata, anziché quella pubblica, per le persone giuridiche ecclesiastiche già esistenti, ma si può facilmente intuire che, se ciò non si è richiesto e se l'Autorità ha voce in capitolo circa il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, questo significa che essa deve presentare quelle qualità di ufficialità previste dal canone testé citato.

Il ruolo del Vescovo altro non è che una conseguenza del principio del buon governo, che è pari tempo un dovere dell'autorità ed un diritto dei fedeli.²³ Pertanto, in alcun modo egli potrà esimersi da fare ciò che gli spetta, né il suo agire può essere interpretato come una indebita intromissione in affari che scavalchino la sua competenza. È fra i suoi doveri il vigilare e, se dal caso, supplire nell'amministrazione delle persone giuridiche pubbliche che sono sotto la sua giurisdizione, come emerge dall'apprezzamento del can. 1276 § 1.

Gli Statuti sono una legislazione particolare di peculiare rilievo perché regolano la vita dell'intero ente. La loro approvazione da parte della competente Autorità è a garanzia che non siano contrari al diritto comune e che in essi si indichino il fine, la natura, il governo, la rappresentazione e la regolamentazione di certuni aspetti circa i beni. La loro efficacia non è solo *ad intra*, verso i membri, ma anche *ad extra*, essendo approvati dall'Autorità ecclesiastica e trattandosi di un'attività con risvolti esterni, fatta a nome della Chiesa.²⁴

Siamo dinnanzi, quindi, ad una fondazione che, stante le classificazioni dell'attuale disciplina, si configura come autonoma, poiché, oltre ad essere «una causa pia costituita da beni mobili o immobili che integrano una dote e che possono produrre un reddito destinato ad un fine ecclesiale»²⁵ (di cui al

²³ Cfr. G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena, Mucchi, 2019; J. MIRAS, *Derecho al buen gobierno en la Iglesia: una glosa a la doctrina constitucional de Javier Hervada desde el derecho administrativo*, «Ius Canonicum» 39 (2018), pp. 367-377; D. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011; e, per quel che può interessare la buona amministrazione dei beni ecclesiastici nell'ottica della corresponsabilità, cfr. J. MIÑAMBRES, *La "stewardship" (corresponsabilità) nella gestione dei beni temporali della Chiesa*, «Ius Ecclesiae» 24 (2012), pp. 277-292; D. ZALBIDEA, *El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable*, Pamplona, EUNSA, 2009.

²⁴ Cfr. L. NAVARRO, *Personae e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Roma, EDUSC, 2008, p. 160.

²⁵ J. MIÑAMBRES, J. P. SCHOUPE, *Diritto patrimoniale canonico*, Roma, EDUSC, 2022, p. 129.

can. 114 § 2: opere di pietà, apostolato o carità spirituale o temporale), gode pure della personalità giuridica pubblica (cfr. can. 1303 § 1).²⁶

Ciò che forse sarebbe auspicabile per la Fondazione di cui si tratta è che, a distanza di tanti anni, e visti i problemi sorti, forti anche del fatto che ci si è venuti a trovare sotto la vigenza di una legislazione nuova, gli Statuti vengano rivisti ed aggiornati e si espliciti meglio la natura pubblica della personalità giuridica, sulla scorta soprattutto della verifica del requisito basilare per ciò, ovvero l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere l'attività che le è propria *nomine Ecclesiae*.²⁷

Questo anche a fronte del fatto che gli ex-amministratori della causa in analisi, dopo aver introdotto querela avverso la diocesi in foro canonico, hanno adito a quello civile, sostenendo che la Fondazione fosse divenuta di natura civile e, quindi, negando la sua natura ecclesiastica, di modo che il diritto del Vescovo a confermare i membri del Consiglio di Amministrazione fosse ritenuto decaduto. È interessante come, oltre alla pronunzia giurisprudenziale della Segnatura Apostolica qui esposta, anche la Corte di Appello di Amsterdam²⁸ abbia concordato – di contro – sulla natura ecclesiale della Fondazione e sulla validità dell'agire del Vescovo, rinviando al diritto canonico e alle argomentazioni prodotte dai competenti organismi della Chiesa, sia a livello diocesano, come anche dalla Congregazione per il Clero e, infine, come stiamo vedendo, altresì dalla Segnatura Apostolica. D'altra parte, per il principio di separazione e l'orientamento liberale del Paese da cui il caso proviene, la legge statale non manca di riconoscere il ruolo di controllo della gerarchia ecclesiastica diocesana in materia.

4. L'ISTITUTO DELLA CONFERMA

Il fatto attorno al quale ruota tutta la questione è che, stando agli Statuti, ogni membro del Consiglio di Amministrazione deve aver ricevuto la conferma dal Vescovo per poter effettivamente entrare nell'esercizio della carica.

Nel Codice l'istituto della conferma si trova riferito alla elezione, infatti il can. 179 § 2 dispone che, qualora l'eletto sia idoneo a norma del can. 149 § 1, e l'elezione si sia compiuta a norma del diritto, l'Autorità competente

²⁶ Cfr. J. P. SCHOUOPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico. Seconda edizione riveduta, aggiornata ed ampliata*, Milano, Giuffrè Editore, 2008, pp. 27-30.

²⁷ Cfr. J. TRASERRA CUNILLERA, *Las fundaciones pías autónomas*, Barcelona, Facultad de Teología de Barcelona, 1985.

²⁸ Cfr. CORTE D'APPELLO DI AMSTERDAM, C/13/631678/HAZA17-673, 30 giugno 2020, in <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:1834>. Cfr. J. P. SCHOUOPPE, *La reconnaissance de la nature ecclesiastique d'une fondation catholique...*, cit., pp. 275-306.

non può negare la conferma. Anche nel Codice del 1917 si trova già prevista la figura della conferma, ai cann. 158-163; quindi, essa non è una novità. Pertanto, dovere dell'autorità sarà verificare la sussistenza dei due requisiti, ovvero l'idoneità dell'eletto e la legittimità della sua elezione, senza margini di discrezionalità, non potendo negare detta conferma qualora non vi fossero detti presupposti. Come osserva Arrieta, ciò «permette all'interessato di impugnare l'eventuale diniego, se riscontrasse ingiustizia nelle motivazioni (can. 51 CIC) su cui si fonda (can. 1737 § 1 CIC)».²⁹ Nel caso di un silenzio amministrativo, esso andrà interpretato in senso negativo (can. 57 § 2) e, comunque, questo non esime l'Autorità dal pronunciarsi anche qualora si fosse interposto ricorso contro detto atteggiamento (can. 57 § 3).

Nel caso di una elezione non collativa, alla quale è assimilabile la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione, proprio perché non è sufficiente l'accettazione perché abbia *pleno iure* ciò per cui si è eletti o nominati, vi è comunque uno *ius ad rem*, che tuttavia non comporta il diritto ad intervenire fattivamente, ma costituisce solo un titolo per perseguire personalmente l'attribuzione della carica a proprio favore.

Ciò che rileva è che il § 1 del can. 179, parallelamente a quanto disposto dal can. 177 § 1 del previgente *Codex*, chiarisce in modo inequivocabile che spetta all'interessato richiedere, personalmente o tramite altri, la conferma dell'autorità competente, stabilendo finanche che ciò deve essere fatto entro un termine temporale preciso e breve, ovvero otto giorni dall'avvenuta elezione (o nomina, nel caso in specie), pena la privazione di ogni diritto, compreso lo stesso *ius ad rem*, a meno che non si sia provato che il ritardo sia stato causato da un giusto impedimento e non, invece, da negligenza e trascuratezza.

In alcun modo, come nota Schouppe,³⁰ si potrebbe presumere che il non intervento del Vescovo per lunghi anni possa aver dato spazio ad una sorta di prescrizione acquisitiva. Come nota il Decreto definitivo della Segnatura, le norme particolari prescritte dagli Statuti vanno completate da quelle generali previste dal Codice. Al di là che non è prevista la possibilità di usurpare un ufficio, va soprattutto osservato che il can. 198 in modo lapidario statuisce che *nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio, sed toto cursu temporis*. A differenza del diritto romano che prevedeva solo per la fase iniziale la bona fede, sì che *mala fides superveniens non nocet*, il diritto della Chiesa, che deve brillare agli occhi del mondo quale *speculum iustitiae*, ritiene la buona fede un elemento etico imprescindibile e da esigere lungo tutto il tempo per la validità di alcuni atti o negozi giuridici. Semmai, può

²⁹ J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 188.

³⁰ Cfr. J. P. SCHOUPE, *La reconnaissance de la nature ecclésiastique d'une fondation catholique...*, cit., p. 302.

esserci stata una malafede iniziale alla quale si è sostituita la *bona fide*, purché però, in seguito, essa non venga mai interrotta, computando il tempo per la prescrizione a partire dal momento in cui compare la buona fede. Se è vero che essa va presunta e tocca dimostrarne il contrario a chi sostiene ciò, *in casu* non è difficile provare che tale buona fede non ci fosse. Gli amministratori, infatti, non ignoravano la necessità di essere confermati dal Vescovo nella nomina a siffatto incarico visto che ciò è espressamente indicato dagli Statuti che loro, in quanto amministratori, non possono di certo ignorare.

Pertanto, si deve menzionare come nella causa in studio tutti gli amministratori siano stati manchevoli nel richiedere tempestivamente la conferma al Vescovo e questo, come già detto, non certo per ignoranza. Sicché, in sede di giudizio, tale profilo è stato rilevante ed anzi, forse, avrebbe meritato una maggiore sottolineatura e considerazione nella *pars motiva*.

Come sostiene il Decreto del Congresso, non si può, infatti, applicare alla questione l'art. 3.6 degli Statuti, che prevede che, qualora il Vescovo avesse a rimuovere un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la vertenza andrebbe risolta dal giudice civile. E questo perché non siamo dinanzi a membri validamente nominati, ma a degli amministratori che, di fatto, non sono mai stati legittimamente tali, non avendo mai domandato conferma del loro mandato al Vescovo, come invece incombeva loro fare. Sicché, la domanda è stata correttamente respinta perché evidentemente priva di qualsivoglia fondamento, ricorrendo come fonte suppletiva degli Statuti alle norme del Codice applicate per analogia.

5. CONCLUSIONE

Da ultimo, giova notare come il Patrono della Parte Ricorrente abbia avanzato istanze che eccedevano l'oggetto del giudizio. Infatti, avanti al Collegio della Segnatura Apostolica, oggetto del ricorso è il Decreto dato dal Congresso, a norma dell'art. 84 della *Lex propria*. Per altro, normalmente, come il Decreto definitivo sottolinea, le cause vengono decise da un Collegio di cinque giudici, o di tre se così viene stabilito dal Prefetto in Congresso (art. 21) e tale disposizione non consente alcuna impugnazione (art. 42 §4). Pertanto, è quanto meno irrituale, oltre che eccedente l'ambito di possibilità dei Ricorrenti, avanzare la domanda che la questione venga trattata dalla *Signatura Plena* (art. 1 §3), per di più dopo aver sostenuto che la cosa si sarebbe dovuta vedere davanti al giudice civile, negando la competenza di quello ecclesiastico. La *Lex propria* del Supremo Tribunale stabilisce che spetta al Prefetto *potissimum* il *Collegium Iudicum constituere vel Signaturam Plenam convocare* e non certo su istanza di parte (art. 5 § 2, 1°). Giustamente, quindi, i giudici hanno ricordato questo punto nel Decreto del 17 giugno 2016, evidenziando pure come, di contro, mentre si postulavano pretese indebite, e

finché si insisteva sulla necessità di osservare, *in re*, il diritto secolare, non ci si è preoccupati di indicare quale fosse la *violatio legis* operata dal Decreto della Congregazione per il Clero che si impugnava, sicché la pretesa mancava, effettivamente, di qualsiasi fondamento.

Appare particolarmente apprezzabile che la Segnatura, fra le decisioni che ha deciso di pubblicare *ex art. 11 § 4* della *Lex propria*, abbia ritenuto di rendere noto il caso in esame perché di esso già era conosciuta la causa civile e, dunque, poter studiarne invero la sentenza canonica è prezioso non solo in quanto dà completamento al quadro d'insieme della vicenda giuridica, ma anche perché significa la volontà pure della Chiesa di far conoscere il suo modo di perseguire la giustizia e, tramite il Tribunale Apostolico, di dare unitarietà alla giurisprudenza ed informare l'agire degli altri tribunali e di chi esercita la potestà amministrativa, perché lo faccia legittimamente, quale prodromo del buon governo. Infine, la vicenda è interessante pure perché mostra un rapporto onesto e rispettoso del giudice civile verso la competenza canonica sulla questione, non solo rimandando, quindi, agli organi ecclesiastici deputati, ma anche riconoscendo la bontà della decisione da questi emessa ed assumendola come propria.

Così, un'ulteriore volta, troviamo la conferma dell'importanza e della bontà della conoscibilità della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.³¹ Che la giustizia sia applicata, capita e, così, si dif-

³¹ Circa tale aspetto, sono molteplici le voci che chiedono una ben più ampia diffusione di detta giurisprudenza che, altrimenti, è condannata a continuare ad essere ancora scarsamente incisiva: cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *La «Sectio Altera» della Segnatura Apostolica*, cit., p. 109; G. LOBINA, *La competenza del S. T. della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla «Sectio altera» e alla problematica rispettiva*, Roma, Grafifroma, 1971, pp. 122, 132; E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 519; S. F. AUMENTA, *La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico*, Pontificium Institutum Utriusque Iuris – Facultas Iuris Canonici, Theses ad Doctoratum in Iure Canonico, Pontificia Università Lateranense, Roma, Mursia, 1999, pp. 126, 140; M. F. POMPEDDA, *L'amministrazione della giustizia nella Chiesa*, «*Ius Ecclesiae*» 13 (2001), p. 680; I. ZUANAZZI, *Praesis ut pro sis. La funzione amministrativa nella diákonía della Chiesa*, Napoli, Jovene, 2005, pp. 588-591; B. SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Napoli, Jovene, 2007, pp. 288-289; P. MONETA, *Gli strumenti del governo ecclesiastico: l'atto amministrativo*, in *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, a cura di J. I. Arrieta, Venezia, Marcianum Press, 2008, pp. 89-91; S. BERLINGÒ, *La competenza di legittimità e di merito della Segnatura Apostolica secondo la «Lex Propria»*, in *La Lex Propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 2010, pp. 137-138. Baura vede nella non sistematica pubblicazione della giurisprudenza della Segnatura uno degli elementi di principale criticità del contenzioso amministrativo: E. BAURA, *Discrimine tra la via amministrativa e la via giurisdizionale nella tutela dei diritti e nei confronti dell'amministrazione ecclesiastica*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, a cura di Arcisodalizio della Curia Romana, Associazione Canonistica Italiana, Città del Vaticano, LEV, 2017, pp. 12-14. Per la tutela e la promozione di una giustizia sostanziale, la pubblicità delle decisioni giurisprudenziali si configura quale garanzia del corretto esercizio della funzione giusdicente, nonché segno di trasparenza (cfr. E. BAURA, *Analisi del*

fonda è questione capitale anche e specialmente per la Chiesa e all'interno della stessa compagine ecclesiale, perché laddove manca la giustizia, manca la base minima e necessaria per vivere pure la verità, la carità, l'amore e la misericordia.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- AMIGUET ESTEBAN, J. M., BENEYTO BERENGUER, R., *Reflexión y perspectivas de futuro de las Fundaciones Autónomas*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2013.
- ARRIETA, J. I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1997.
- BAURA, E., *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, EDUSC, 2013.
- BENEYTO BERENGUER, R., *Las fundaciones religiosas de la Iglesia católica. Fundaciones pías autónomas*, Madrid, Asociación Española de Fundaciones, 2007.
- BIFFI, G., *Pie volontà e pie fondazioni: convergenze e divergenze tra legislazione canonica e civile*, «*Apollinaris*» 69 (1996), pp. 517-582.
- BONI, G., *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena, Mucchi, 2019.
- DE PAOLIS, V., D'AURIA, A., *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma, Urbaniana University Press, 2014².
- GROCHOLEWSKI, Z., *La «Sectio Altera» della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla procedura in essa seguita*, «*Apollinaris*» 54 (1981), p. 82.
- LE TOURNEAU, D., *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011.
- MIÑAMBRES, J., SCHOUFFE, J. P., *Diritto patrimoniale canonico*, Roma, EDUSC, 2022.
- MIÑAMBRES, J., *Fondazioni pie e figure affini*, «*Ius Ecclesiae*» 21 (2009), pp. 333-346.
- MIÑAMBRES, J., *La "stewardship" (corresponsabilità) nella gestione dei beni temporali della Chiesa*, «*Ius Ecclesiae*» 24 (2012), pp. 277-292.
- MIRAS, J., *Derecho al buen gobierno en la Iglesia: una glosa a la doctrina constitucional de Javier Hervada desde el derecho administrativo*, «*Ius Canonicum*» 39 (2018), pp. 367-377.
- MONTINI, G. P., *I tempi supplementari nei ricorsi gerarchici presso la Curia Romana e il sistema canonico di giustizia amministrativa*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1-58, specialmente alla p. 19); altresì, si veda I. ZUANAZZI, *Praesis ut pro sis...*, cit., pp. 674-675, che ricorda come la non possibilità di studiare in modo organico dette sentenze, secondo Zuanazzi, lede, sotto il profilo della certezza del diritto, la facoltà degli interessati di difendersi contro un atto amministrativo illegittimo. Il Prefetto della Segnatura Apostolica è tornato brevemente sulla questione, annunciando anche che si sta studiando la possibilità di una più rapida ed organica pubblicazione della giurisprudenza del Supremo Tribunale Apostolico, oltre che attraverso le Riviste canonistiche, come sinora fatto, pure per via informatica: cfr. D. MAMBERTI, *Le procès contentieux administratif canonique, un demi-siècle après l'institution de la Sectio Altera du Tribunal supérieur de la Signature apostolique*, in *Spicilegium Juris Politici. Mélanges offerts à Philippe Lauvaux*, sous la direction de T. Pasquiet-Briand, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2020, p. 684.

- ricorso alla Segnatura Apostolica. L'art. 136 §2 del Regolamento generale della Curia Romana tra normativa, prassi e giurisprudenza, in Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis, a cura di Conn, J. J., Sabbarese, L., Roma, Urbaniana University Press, 2005, pp. 523-548.
- MONTINI, G. P., *Il tempo utile* (can. 201 §2), «Quaderni di diritto ecclesiale» 16 (2003), pp. 81-101.
- NAVARRO, L., *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Roma, EDUSC, 2008.
- SCHOUPPE, J. P., *Elementi di diritto patrimoniale canonico. Seconda edizione riveduta, aggiornata ed ampliata*, Milano, Giuffrè, 2008.
- SCHOUPPE, J. P., *La reconnaissance de la nature ecclésiastique d'une fondation catholique dans le diocèese de Harlem (Amsterdam). L'affaire Stichting Het Rooms Catholijk Maagdenhuis*, «Ius Ecclesiae» 33 (2021), pp. 275-306.
- TRASERRA CUNILLERA, J., *Las fundaciones pías autónomas*, Barcelona, Facultad de Teología de Barcelona, 1985.
- ZALBIDEA, D., *El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable*, Pamplona, EUNSA, 2009.
- ZANINI, C., *De piis fundationibus. Analisi delle fonti nella prima codificazione canonica*, Venezia, Marcianum Press, 2020.